

**“Società di Progetto Autovia Padana S.p.A.”**

\* \* \* \* \*

**STATUTO**

\* \* \* \* \*

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE  
E CATEGORIE DI AZIONI, DEFINIZIONI**

**Articolo 1**

**Denominazione**

La denominazione della Società è “Società di Progetto Autovia Padana S.p.A.” o in breve “Autovia Padana S.p.A.” (la “Società”).

**Articolo 2**

**Sede**

**2.1 Sede Sociale**

La Società ha sede nella circoscrizione territoriale del comune di Tortona.

**2.2 Sedi Secondarie**

La Società, con delibera del consiglio di amministrazione, ha facoltà di istituire in Italia sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

**Articolo 3**

**Domicilio e Comunicazioni**

Il domicilio dei Soci (come di seguito definiti), per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai Soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente Statuto, dovrà essere inviato, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica), al domicilio dei Soci indicato nel libro dei Soci e/o alla sede legale della Società e/o al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci della Società (a seconda dei casi).

**Articolo 4**

**Oggetto Sociale**

La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC), dei nuovi investimenti anch'essi compresi nella concessione assentita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di eventuali tratte contigue,

complementari o connesse.

La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazioni anche azionarie, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale:

- (i) la gestione delle autostrade di cui in precedenza, l'esercizio dei diritti connessi nonché l'apprestamento, in proprio o tramite terzi, dei servizi necessari od utili per la sicurezza e la comodità dell'utenza;
- (ii) l'esecuzione, in proprio o tramite terzi, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle autostrade di cui in precedenza nonché dei relativi collegamenti ed opere annesse; e
- (iii) l'esecuzione in genere di qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche e in genere garanzie reali e/o personali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

## **Articolo 5**

### **Durata e Diritto di Recesso**

#### **5.1 Durata della Società**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

#### **5.2 Diritto di Recesso**

Il diritto di recesso spetta ai Soci nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la rimozione dal presente Statuto di vincoli alla circolazione delle Azioni (come di seguito definite) e/o la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga.

## **Articolo 6**

### **Capitale Sociale e Categorie di Azioni**

#### **6.1 Composizione del Capitale della Società**

Alla Data di Esecuzione (come di seguito definita), il capitale sociale della Società è pari ad Euro 163.700.000,00, interamente sottoscritto e versato, diviso in n° 163.700.000 Azioni di categoria speciale prive di indicazione del valore nominale, di cui:

- (i) n° 83.487.000 Azioni di categoria speciale denominata "A" (collettivamente, le "Azioni A"); e
- (ii) n° 80.213.000 Azioni di categoria speciale denominata "B" (collettivamente, le "Azioni B").

## **6.2 Aumento Delegato del Capitale Sociale, Obbligazioni e Strumenti finanziari partecipativi**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2443 del Codice Civile, con deliberazione dell'assemblea dei Soci in sede straordinaria, il consiglio di amministrazione della Società può essere delegato ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione (in quest'ultimo caso nel rispetto dei vincoli alla circolazione delle Azioni previsti dal presente Statuto), nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto. Le operazioni di emissione di obbligazioni (convertibili o meno) e/o di strumenti finanziari della Società sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

## **6.3 Aumento del Capitale Sociale con Esclusione del Diritto di Opzione e a fronte di Conferimenti in Natura**

Nell'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, il capitale sociale può essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione dei Soci (in tal caso nel rispetto dei vincoli alla circolazione delle Azioni di cui al presente Statuto) e/o mediante conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

## **6.4 Categorie di Azioni**

6.4.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 6.3 e salva diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.2, ogni aumento di capitale della Società dovrà essere di regola realizzato attraverso l'emissione di Azioni A e di Azioni B in modo tale da mantenere invariato il rapporto fra le percentuali del capitale sociale rappresentate dalle due categorie di Azioni.

6.4.2 Ogni Azione A dà diritto ad un voto sia nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, sia nelle assemblee di categoria dei Soci A (come di seguito definiti). Le Azioni A attribuiscono, inoltre, diritti diversi ad esse espressamente attribuiti dal presente Statuto. Le Azioni A sono dotate del diritto di opzione, ai sensi dell'Articolo 2441 del Codice Civile, per la sottoscrizione delle nuove Azioni A eventualmente emesse, nonché del diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni A rimaste eventualmente inoptate (restando inteso che tale diritto di prelazione potrà essere esercitato per tutte le, o per parte delle, Azioni A rimaste eventualmente inoptate). Nessun Socio può essere contemporaneamente proprietario di Azioni A e di Azioni B. Pertanto, (i) nel caso in cui, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, sia realizzato un Trasferimento (come di seguito

definito) di Azioni A in favore di un Trasferitario (come di seguito definito) che sia già proprietario di Azioni B, ciascuna Azione A Trasferita si convertirà automaticamente nel rapporto di 1:1 in una Azione B, restando inteso che tale conversione automatica opererà anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni A di nuova emissione da parte di un soggetto che sia già proprietario di Azioni B e (ii) nel caso in cui un Trasferitario non Socio acquisti contestualmente, da due o più Soci, Azioni A e Azioni B, le Azioni acquistate si convertiranno nella categoria cui appartengono la maggioranza delle Azioni acquistate da tale Trasferitario non Socio.

- 6.4.3 Ogni Azione B dà diritto ad un voto sia nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, sia nelle assemblee di categoria dei Soci B (come di seguito definiti). Le Azioni B attribuiscono, inoltre, diritti diversi ad esse espressamente attribuiti dal presente Statuto. Le Azioni B sono dotate del diritto di opzione, ai sensi dell'Articolo 2441 del Codice Civile, per la sottoscrizione delle nuove Azioni B eventualmente emesse, nonché del diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni B rimaste eventualmente inoptate (restando inteso che tale diritto di prelazione potrà essere esercitato per tutte le, o per parte delle, Azioni B rimaste eventualmente inoptate). Poiché nessun Socio può essere contemporaneamente proprietario di Azioni A e di Azioni B, nel caso in cui, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, sia realizzato un Trasferimento di Azioni B in favore di un Trasferitario che sia già proprietario di Azioni A, ciascuna Azione B Trasferita si convertirà automaticamente nel rapporto di 1:1 in una Azione A, restando inteso che tale conversione automatica opererà anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni B di nuova emissione da parte di un soggetto che sia già proprietario di Azioni A. Nel caso in cui un Trasferitario non Socio acquisti contestualmente, da due o più Soci, Azioni A e Azioni B, si applica il principio di cui al punto (ii) del precedente Capoverso 6.4.2.
- 6.4.4 Fermo restando quanto previsto nei precedenti Capoversi del presente Paragrafo 6.4, nell'ipotesi di aumento del capitale sociale della Società offerto in opzione ai Soci, le Azioni di ognuna delle due categorie avranno diritto di prelazione sulle Azioni dell'altra categoria rimaste definitivamente inoptate da tutti i Soci appartenenti a quest'ultima categoria, purché ne facciano richiesta contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e ferma restando la conversione automatica di cui ai precedenti Capoversi 6.4.2 e 6.4.3. Detto diritto di prelazione potrà essere esercitato per tutte o parte delle Azioni rimaste inoptate e, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci su tutto l'inoptato – ovvero comunque in modo tale che le richieste di acquisto in prelazione pervenute non possano essere contestualmente tutte soddisfatte – le Azioni inoptate saranno ripartite tra tali Soci, che abbiano esercitato la prelazione, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.
- 6.4.5 La conversione automatica nell'altra categoria di Azioni di cui ai precedenti Capoversi 6.4.2 e 6.4.3 opererà a far data dal verificarsi dell'evento che determina detta conversione automatica.
- 6.4.6 A seguito delle conversioni automatiche nell'altra categoria di Azioni di cui ai precedenti Capoversi 6.4.2 e 6.4.3, il consiglio di amministrazione della Società, informato dai Soci, prontamente e comunque entro 3 (tre) Giorni Lavorativi (come di seguito definiti), del verificarsi dell'evento che ha determinato la predetta conversione, dovrà procedere senza indugio all'annotazione di quest'ultima

nel libro dei Soci (con menzione degli eventuali Gravami (come di seguito definiti) già presenti sulle Azioni convertite) e a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto conformemente modificato, fermo restando che, a far data dal verificarsi dell'evento che determina la conversione automatica nell'altra categoria di Azioni, i Soci proprietari delle Azioni oggetto di conversione non potranno comunque esercitare i diritti connessi a tali Azioni, ma quelli connessi alle Azioni risultanti dalla conversione. I Soci le cui Azioni sono oggetto di conversione automatica nell'altra categoria di Azioni dovranno cooperare e fare tutto quanto in loro potere affinché sia data piena ed efficace attuazione a detta conversione automatica delle loro Azioni. In nessun caso di conversione automatica nell'altra categoria di Azioni di cui ai precedenti Capoversi 6.4.2 e 6.4.3 saranno dovuti corrispettivi o altre prestazioni per il concambio delle Azioni convertite automaticamente con le Azioni risultanti dalla conversione.

- 6.4.7 La conversione automatica delle Azioni ai sensi dei precedenti Capoversi 6.4.2 e 6.4.3 non costituisce causa di recesso dalla Società.
- 6.4.8 Fatti salvi i diritti diversi e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni sono titolari dei medesimi diritti nella Società in conformità alle previsioni del presente Statuto e delle norme di legge applicabili.
- 6.4.9 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari e sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
- 6.4.10 Salva diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.2, la Società ha facoltà di emettere esclusivamente Azioni A e Azioni B, nonché strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni e nelle forme di legge, *warrants*, obbligazioni, anche convertibili in Azioni A e/o in Azioni B, ma in ogni caso con il voto favorevole delle assemblee speciali di dette categorie di Azioni ai sensi del successivo Articolo 19 e con le maggioranze assembleari previste dal successivo Articolo 18.2. L'emissione di Azioni potrà anche avvenire mediante conversione dell'altra categoria di Azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge, ma esclusivamente con il voto favorevole delle assemblee speciali delle categorie di Azioni esistenti ai sensi del successivo Articolo 19 e con le maggioranze assembleari previste dal successivo Articolo 18.2.
- 6.4.11 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e entro i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

## **Articolo 7**

### **Ulteriori Definizioni Rilevanti**

Ai fini del presente Statuto:

**Affiliato** indica (i) in relazione a ciascun Socio o ad altro soggetto giuridico, qualunque società o altro soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, Controllato (come di seguito definito) da, Controllante (come di seguito definita) detto Socio o altro soggetto giuridico, e (ii) in aggiunta a quanto sub (i), per i soli Soci B e i rispettivi soci diretti e/o indiretti (ivi inclusi, per mero scrupolo di chiarezza, i Fondi Ardian), anche qualunque fondo, società di investimento o altro soggetto giuridico (ovvero qualunque società o altro soggetto giuridico Controllato da tale fondo, società di investimento o altro soggetto giuridico) che sia gestito o riceva consulenza professionalmente da Ardian su base discrezionale ai fini di investimento.

**Ardian** indica Ardian France S.A., una *société anonyme* con sede legale in 20, place Vendôme, 75001, Parigi, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi (*RCS Paris*) al numero 403 081 714.

**Azioni** indica tutte e ciascuna le azioni di categoria speciale emesse ai sensi del presente Statuto e rappresentative del capitale sociale della Società (ivi inclusi i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sociale ed il diritto di prelazione sulle azioni rimaste eventualmente inoperte), nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca a qualsiasi titolo al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni di categoria speciale della Società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

**Business Plan della Società** indica il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da SATAP S.p.A. e ITINERA S.p.A. in data 5 febbraio 2015 nell'ambito della gara per l'affidamento della Concessione come di volta in volta modificato dal consiglio di amministrazione.

**Concessione** indica la concessione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Società in data 12 maggio 2015, all'esito della gara pubblica di cui al bando pubblicato in data 13 giugno 2012, avente ad oggetto la costruzione, la gestione e la manutenzione della "Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia" i cui termini sono disciplinati nella convezione sottoscritta dalla Società in data 31 maggio 2017.

**Concorrente** indica qualsivoglia soggetto attivo, direttamente o indirettamente (anche per interposto soggetto giuridico), nel settore d'impresa della costruzione, manutenzione e/o gestione di strade ed autostrade; restando inteso che (i) nella definizione di Concorrente rientrano, *mutatis mutandis*, ciascun Affiliato del Concorrente medesimo, nonché ciascuna società soggetta a comune Controllo (come di seguito definito) con il Concorrente e (ii) è in ogni caso espressamente escluso dalla definizione di Concorrente (a) qualsiasi fondo, società di investimento, compagnia assicurativa, fondo sovrano o altro investitore finanziario anche nel caso in cui tale soggetto detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o strumenti finanziari (ivi incluse quote di fondi di investimento) in uno o più Concorrenti ovvero effettui quale attività prevalente investimenti in settori infrastrutturali e (b) qualunque società (che non sia un Concorrente) interamente detenuta da uno o più soggetti di cui alla lettera (a) che precede.

**Controllo** indica la fattispecie di cui all'Articolo 2359, primo comma, numero 1 e secondo comma del Codice Civile; i termini **Controllante** e **Controllata** ed il verbo **Controllare** avranno un significato coerente a quello di Controllo.

**Data di Esecuzione** indica la data in cui il presente Statuto è divenuto efficace.

**Esperto** indica una primaria banca d'affari indipendente, di *standing* internazionale, scelta per iscritto da tutti i Soci di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, nominata dal Presidente del Tribunale di Milano, entro e non oltre il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di nomina ad opera del Socio più diligente.

**Fondi Ardian** indica collettivamente ARDIAN Infrastructure Fund IV SCA, SICAR e ARDIAN Infrastructure Fund IV SCA, SICAR B, entrambi gestiti da Ardian.

**Giorno Lavorativo** indica qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica e diverso da ogni altro giorno nel quale le banche sono autorizzate o obbligate a chiudere nelle città di Milano, Parigi o Lussemburgo.

**Gravame** indica qualsivoglia garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), peso, servitù, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, gradimento, limite alla Trasferibilità, opzione, sequestro, pignoramento, altra garanzia o diritto di terzi, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione pregiudizievole o vincolo al libero Trasferimento (come di seguito definito) di qualsiasi natura, reale o obbligatoria (ivi inclusi eventuali gravami imposti da Autorità in applicazione di norme di legge) diversi da quelli espressamente previsti nel presente Statuto.

**SIAS** indica SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., società quotata Controllante indiretta della Società, con sede legale in Via Bonzanigo 22, Torino, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 08381620015.

**Socio** o **Soci** indica, singolarmente o collettivamente, i soci della Società, indipendentemente dalla categoria cui appartengono le Azioni di loro proprietà.

**Socio A** o **Soci A** indica, singolarmente o collettivamente, i Soci proprietari di Azioni A.

**Socio A Rilevante** indica il Socio A proprietario di una partecipazione diretta di Controllo al capitale della Società.

**Socio B** o **Soci B** indica, singolarmente o collettivamente, i Soci proprietari di Azioni B.

**Trasferimento** indica la conclusione e l'esecuzione di qualsivoglia negozio o il compimento di qualsivoglia altro atto giuridico (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società o altri enti, il riporto, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, l'usufrutto o l'intestazione fiduciaria, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", operazioni di fusione o scissione, trasferimenti d'azienda o rami d'azienda o l'assegnazione nell'ambito di una liquidazione di una società) o il perfezionamento di altra operazione in forza della quale si consegna, direttamente o indirettamente (anche per interposto soggetto giuridico e/o a termine), il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà, della nuda proprietà, del possesso, del godimento o della detenzione o comunque della disponibilità

di un bene ovvero il trasferimento diretto o indiretto di altro diritto, a titolo oneroso o gratuito o *mortis causa* ovvero lo scambio di un bene contro un altro bene, in via definitiva o meramente temporanea, anche a seguito di vendita forzata conseguente alla escussione di garanzie costituite sul bene o sul diritto trasferito; a meri fini di chiarezza, si dà atto che detta definizione di Trasferimento **(i)** ove applicata ai Trasferimenti di Azioni, includerà anche eventuali separati Trasferimenti dei relativi diritti d'opzione di cui all'Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile e **(ii)** ove applicata alle partecipazioni in società, includerà anche il separato trasferimento dei diritti patrimoniali e/o dei diritti amministrativi (ivi incluso il diritto di voto relativo a partecipazioni sociali); il verbo **Trasferire** ed i termini **Trasferente** e **Trasferitario** avranno, nel presente Statuto, un significato coerente a quello di Trasferimento.

**Valore di Mercato per Azione** indica il valore di mercato unico e unitario di ciascuna Azione determinato applicando i criteri comunemente utilizzati nella migliore prassi nazionale ed internazionale per la valutazione delle società di capitali operanti nel medesimo settore d'impresa della Società, restando inteso che detto valore di mercato dovrà essere espresso in denaro (ed in valuta Euro) e dovrà essere il medesimo per tutte le Azioni, a prescindere dalla rispettiva categoria di appartenenza e restando esclusa l'applicazione di premi di maggioranza o sconti di minoranza.

**Valore Implicito per Azione** indica **(i)** qualora nella Comunicazione di Trasferimento Indiretto (come di seguito definita) sia indicato un Corrispettivo Concordato Indiretto (come di seguito definito) in denaro o in natura, il valore unico e unitario (in denaro ed in valuta Euro) che risulti implicitamente attribuito a ciascuna Azione dal Trasferitario Indiretto (come di seguito definito), determinato, sulla base del Corrispettivo Concordato Indiretto, applicando i criteri comunemente utilizzati nella migliore prassi valutativa nazionale ed internazionale, restando comunque inteso che detto valore implicito dovrà essere il medesimo per tutte le Azioni, a prescindere dalla rispettiva categoria di appartenenza e restando esclusa l'applicazione di premi di maggioranza o sconti di minoranza, ovvero **(ii)** qualora nella Comunicazione di Trasferimento Indiretto non sia indicato un Corrispettivo Concordato Indiretto in denaro o in natura (e.g. nell'ipotesi di Trasferimento della Partecipazione Indiretta (come di seguito definita) tramite donazione), il Valore di Mercato per Azione.

\*\*\*

## TITOLO II REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

### Articolo 8 Divieto di Trasferimento delle Azioni

#### **8.1** *Periodo di Blocco*

Senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti (come di seguito definiti), fino al 5° (quinto) anniversario della Data di Esecuzione (il "**Periodo di Blocco**"), nessun Socio potrà **(i)** Trasferire a terzi (anche se Soci) le proprie Azioni ovvero **(ii)** costituire Gravami sulle proprie Azioni (il "**Divieto di Trasferimento**").

#### **8.2** *Limitazione di Trasferimento Soci B*

Decorso il Periodo di Blocco, nessun Socio B potrà Trasferire, senza il preventivo consenso scritto del Socio A Rilevante, le proprie Azioni B ad un Concorrente (la “**Limitazione di Trasferimento Soci B**”).

### **8.3 Decorrenza del Periodo Di Blocco**

Senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti e senza pregiudizio per la Limitazione di Trasferimento Soci B, decorso il Periodo di Blocco, ciascun Socio potrà Trasferire liberamente a terzi (o ad altri Soci), in tutto o in parte, le proprie Azioni, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi Articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 12 del presente Statuto.

## **Articolo 9 Diritto di Prelazione**

### **9.1 Offerta in Prelazione**

Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.9 e senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti (come definiti all’Articolo 12 del presente Statuto) e per la Limitazione di Trasferimento Soci B, decorso il Periodo di Blocco, il Socio che intenda Trasferire ad un terzo (diverso dai propri Affiliati) o ad un altro Socio (il “**Terzo Trasferitario**”) tutte le, o parte delle, proprie Azioni (il “**Socio Trasferente**”) sarà obbligato ad offrire preventivamente in prelazione dette Azioni oggetto del prospettato Trasferimento (collettivamente, le “**Azioni in Prelazione**”) a tutti, nessuno escluso, gli altri Soci (collettivamente, i “**Soci Oblati**”), inviando a questi ultimi (e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della Società), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione scritta recante indicazione: **(i)** del nominativo del Terzo Trasferitario, **(ii)** del numero e della categoria delle Azioni in Prelazione, **(iii)** del corrispettivo unico offerto per ciascuna delle Azioni in Prelazione e **(iv)** dei principali termini e condizioni del prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione al Terzo Trasferitario (l’“**Offerta in Prelazione**”). Qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione legittimi l’esercizio, da parte di uno o più dei Soci Oblati, del Diritto di Co-Vendita Diretto (come di seguito definito) di cui al successivo Articolo 10, in alternativa al rispettivo Diritto di Prelazione (come di seguito definito) di cui al presente Articolo 9, l’Offerta in Prelazione dovrà recare menzione di detta circostanza.

### **9.2 Assenza di corrispettivo o corrispettivo diverso dal denaro**

Ai fini dell’esercizio del Diritto di Prelazione, qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione di cui all’Offerta in Prelazione non preveda alcun corrispettivo (e.g. in caso di donazione) o preveda un corrispettivo, in tutto o in parte, diverso dal denaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i)** entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell’Offerta in Prelazione – sempreché il Socio Trasferente e i Soci Oblati non abbiano raggiunto un accordo scritto sul punto – verrà nominato un Esperto, il quale dovrà procedere **(a)** alla determinazione del controvalore in denaro della porzione del corrispettivo non in

denaro offerto dal Terzo Trasferitario per ciascuna delle Azioni in Prelazione, ovvero (b) in mancanza di qualsiasi corrispettivo (e.g. in caso di donazione), alla determinazione del Valore di Mercato per Azione delle Azioni in Prelazione;

- (ii) nel rendere la propria determinazione, l'Esperto avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere ai Soci – e questi ultimi, ciascuno per quanto in proprio potere, saranno obbligati a fornire all'Esperto, se e nella misura in cui ne abbiano disponibilità, ed a far sì che la Società fornisca all'Esperto, sempre se e nella misura in cui ne abbia disponibilità – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o opportuni per l'espletamento dell'incarico;
- (iii) nel rendere la propria determinazione, l'Esperto procederà ai sensi dell'Articolo 1349, primo comma, del Codice Civile (con equo apprezzamento e non con mero arbitrio) e dovrà tener conto di ogni elemento, circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione, nella migliore prassi nazionale ed internazionale, ai fini della determinazione del controvalore in denaro di beni analoghi a quelli offerti quale corrispettivo delle Azioni in Prelazione, nel caso in cui quest'ultimo consista in beni in natura;
- (iv) la determinazione dell'Esperto dovrà essere comunicata da quest'ultimo a tutti, nessuno escluso, i Soci ed al consiglio di amministrazione della Società, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico e sarà definitiva, vincolante e non più soggetta a impugnazione per tutti i Soci;
- (v) il compenso e le spese dell'Esperto saranno ripartiti in modo paritario tra il Socio Trasferente e i Soci Oblati; e
- (vi) il Diritto di Prelazione si intenderà esercitato ad un corrispettivo complessivo in denaro corrispondente al valore concordato per iscritto tra il Socio Trasferente e i Soci Oblati ovvero determinato dall'Esperto ai sensi del punto (i)(a) (con riferimento alla parte non in danaro del corrispettivo delle Azioni in Prelazione) o, a seconda dei casi, del punto (i)(b) del presente Paragrafo 9.2 (nel caso cui il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione non preveda alcun corrispettivo (e.g. in caso di donazione) moltiplicato per il numero delle Azioni in Prelazione ed ogni Socio Oblato Acquirente (come di seguito definito) dovrà acquistare le Azioni in Prelazione a detto corrispettivo complessivo. Resta inteso, a meri fini di chiarezza interpretativa, che l'eventuale parte in denaro del corrispettivo delle Azioni in Prelazione rimarrà invariata, secondo quanto indicato nell'Offerta in Prelazione.

### 9.3 *Esercizio del Diritto di Prelazione*

Qualora uno o più Soci Oblati intenda(no) esercitare il proprio diritto di prelazione (il “**Diritto di Prelazione**”)

con riferimento al prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione al Terzo Trasferitario (detti Soci Oblati che intendano esercitare il Diritto di Prelazione di seguito ciascuno, un “**Socio Oblato Acquirente**” e, collettivamente, i “**Soci Oblati Acquirenti**”) dovrà(anno) darne comunicazione scritta al Socio Trasferente e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, manifestando la propria volontà incondizionata ed irrevocabile di acquistare la piena ed esclusiva proprietà di tutte, nessuna esclusa, le Azioni in Prelazione (e di tutte, nessuna esclusa, le Azioni Oggetto di Co-Vendita (come di seguito definite), qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione legittimi l’esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto e tale diritto dovesse essere esercitato), ai termini ed alle condizioni (ivi incluso il corrispettivo per ciascuna Azione in Prelazione) indicati nell’Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2 e nel successivo Paragrafo 9.5 (la “**Comunicazione di Accettazione**”), a pena di decadenza entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento dell’Offerta in Prelazione ovvero, alternativamente, nell’ipotesi di cui al precedente Paragrafo 9.2, entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della determinazione dell’Esperto (ciascuno di tali termini alternativi un “**Termine per l’Esercizio della Prelazione**”). Nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di due o più Soci Oblati Acquirenti, le Azioni in Prelazione ed eventuali Azioni Oggetto di Co-Vendita saranno allocate a ciascun Socio Oblato Acquirente in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta nella Società, restando tuttavia inteso che ciascun Socio Oblato Acquirente dovrà manifestare, nella propria Comunicazione di Accettazione, a pena di irricevibilità, la volontà di acquistare tutte, nessuna esclusa, le Azioni in Prelazione (e tutte, nessuna esclusa, le Azioni Oggetto di Co-Vendita, qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione legittimi l’esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto e tale diritto dovesse essere esercitato).

#### **9.4 Contratto Preliminare**

Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 10.3 con riferimento al Trasferimento delle Azioni Oggetto di Co-Vendita (qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione legittimi l’esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto e tale diritto dovesse essere esercitato), con il ricevimento della Comunicazione di Accettazione da parte del Socio Trasferente s’intenderà perfezionato tra il Socio Trasferente, in qualità di parte promittente venditrice, e ciascun Socio Oblato Acquirente, in qualità di parte promissaria acquirente, un contratto preliminare di compravendita delle Azioni in Prelazione ai termini ed alle condizioni quivi indicati, la cui esecuzione avverrà con le modalità di cui al successivo Paragrafo 9.6.

#### **9.5 Nessuna Dichiarazione e Garanzia**

Al fine di prevenire ogni dubbio ed anche in deroga alle condizioni indicate nell’Offerta in Prelazione, si precisa che nell’acquisto delle Azioni in Prelazione, il Socio Trasferente non rilascerà ai Soci Oblati Acquirenti alcuna dichiarazione e garanzia (e non assumerà alcun correlato obbligo d’indennizzo) diversi da quelli concernenti la titolarità delle Azioni in Prelazione e l’assenza di Gravami sulle stesse.

#### **9.6 Perfezionamento della compravendita delle Azioni in Prelazione**

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.5 e nel successivo Paragrafo 10.3, il Trasferimento al(ai) Socio(i) Oblato(i) Acquirente(i) da parte del Socio Trasferente, nelle forme di legge, della piena ed

esclusiva proprietà e del possesso di tutte, nessuna esclusa, le Azioni in Prelazione, libere da Gravami, avrà luogo, ai termini ed alle condizioni indicati nell'Offerta in Prelazione e per il corrispettivo in denaro indicato nell'Offerta in Prelazione e/o determinato in tutto o in parte dall'Esperto nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 9.2, presso gli uffici del Notaio indicato dal Socio Trasferente nell'Offerta in Prelazione, entro e non oltre il successivo tra (i) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione applicabile, e (ii) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo all'avveramento dell'ultima delle condizioni sospensive concordate con il Terzo Trasferitario ed indicate nell'Offerta in Prelazione (ove applicabili anche alla compravendita tra il Socio Trasferente ed il(i) Socio(i) Oblato(i) Acquirente(i)) e delle Condizioni Necessarie (come di seguito definite). Entro tale data, ciascun Socio Oblato Acquirente sarà obbligato a sottoscrivere e consegnare al Socio Trasferente, nelle forme di legge, gli atti, i titoli, gli accordi ed i documenti necessari ed opportuni al fine di acquistare dal Socio Trasferente medesimo la piena, esclusiva e libera proprietà delle Azioni in Prelazione libere da Gravami, nelle forme di legge ed ai termini ed alle condizioni indicati nell'Offerta in Prelazione e nel presente Statuto. Le spese, i costi e le tasse concernenti il Trasferimento di cui al presente Paragrafo 9.6 saranno a carico dei Soci Oblati Acquirenti. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che, nel caso in cui il Trasferimento al(i) Socio(i) Oblato(i) Acquirente(i) di cui al presente Paragrafo 9.6 abbia ad oggetto Azioni in Prelazione che siano Azioni A, i Soci B, che non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, potranno esercitare il Diritto di Co-Vendita Diretto.

#### **9.7 Mancato esercizio del Diritto di Prelazione**

Qualora nessuno dei Soci Oblati abbia tempestivamente esercitato il Diritto di Prelazione, fermi restando la Limitazione di Trasferimento Soci B ed il Diritto di Co-Vendita Diretto e fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 10.3, ultimo periodo, il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire tutte, e non meno che tutte, le Azioni in Prelazione (e di far sì che vengano Trasferite tutte, e non meno che tutte, le Azioni Oggetto di Co-Vendita, qualora il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione legittimi l'esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto e tale diritto sia stato esercitato) al Terzo Trasferitario ai termini ed alle condizioni e per il corrispettivo indicati nell'Offerta in Prelazione, dandone comunicazione scritta ai Soci Oblati (ed in copia al consiglio di amministrazione della Società) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **9.8 Nuova applicazione del Diritto di Prelazione**

Nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 9.7, qualora il Trasferimento delle Azioni in Prelazione al Terzo Trasferitario oggetto dell'Offerta in Prelazione non sia perfezionato dal Socio Trasferente entro l'8° (ottavo) mese successivo alla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione applicabile, il Socio Trasferente medesimo dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente Articolo 9.

#### **9.9 Rinuncia al Diritto di Prelazione**

Fermo restando quanto precede, ciascuno dei Soci Oblati avrà il diritto di rinunciare per iscritto all'esercizio del proprio Diritto di Prelazione. Resta, inoltre, salvo il diritto dei Soci, con decisione unanime da esprimersi per iscritto (anche in sede extra-assembleare), di escludere l'applicazione del Diritto di Prelazione ad un determinato prospettato Trasferimento di Azioni (anche se perfezionato ai sensi dei successivi Articoli 9-bis,

10 o 11). In tale ultima ipotesi, le previsioni del presente Articolo 9 non si applicheranno a detto prospettato Trasferimento di Azioni.

### **Articolo 9-bis** **Diritto di Prima Offerta Indiretto**

#### **9-bis 1 Diritto di prima offerta sui Trasferimenti indiretti**

Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 13-bis 4 e senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti e per la Limitazione di Trasferimento Soci B, qualora, decorso il Periodo di Blocco, **(i)** uno o entrambi i Fondi Ardian e/o **(ii)** qualsivoglia soggetto giuridico diverso dai Fondi Ardian e dai loro Affiliati, che venga a detenere, di volta in volta, direttamente o indirettamente, azioni, quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari di un Socio B (ciascun soggetto di cui ai punti (i) e/o (ii), a seconda dei casi, il “**Socio B Indiretto Trasferente**”) intenda(no) Trasferire, direttamente o indirettamente, a un terzo (purché non Concorrente), o ad un Socio (il “**Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B**”) azioni, quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari (la “**Partecipazione Indiretta Azioni B**”) di un Socio B (il “**Socio B Trasferito**”):

- (i)** il Socio B Trasferito dovrà darne comunicazione scritta a tutti, nessuno escluso, gli altri Soci (collettivamente, gli “**Altri Soci**”) (ed al consiglio di amministrazione della Società), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando esclusivamente la percentuale di azioni, quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio B Trasferito rappresentata dalla Partecipazione Indiretta Azioni B rispetto alla totalità delle azioni, quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio B Trasferito direttamente o indirettamente di proprietà del Socio B Indiretto Trasferente ed invitando gli Altri Soci a formulare un’offerta scritta irrevocabile di acquisto della medesima percentuale di Azioni di proprietà del Socio B Trasferito rispetto alla totalità delle Azioni dallo stesso detenute (le “**Azioni Offerte**”), nel rispetto del Diritto di Prelazione dei Soci (l’“**Invito a Offrire Indiretto**”);
  
- (ii)** entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento dell’Invito a Offrire Indiretto, ciascuno degli Altri Soci avrà il diritto (ma non l’obbligo) (il “**Diritto di Prima Offerta Indiretto**”) di formulare al Socio B Trasferito una proposta irrevocabile di acquisto di tutte, e non meno che tutte, le Azioni Offerte, inviando al Socio B Trasferito medesimo, ed in copia al consiglio di amministrazione della Società ed a tutti gli Altri Soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un’apposita comunicazione scritta (la “**Proposta**”). La Proposta, che rimarrà efficace sino alla scadenza del Termine di Adesione (come di seguito definito), dovrà contenere indicazione espressa del corrispettivo offerto per l’acquisto di ciascuna delle Azioni Offerte, corrispettivo che dovrà essere unico, unitario ed espresso in denaro, con valuta in Euro (il “**Prezzo Offerto**”). A meri fini

di chiarezza, si precisa che la Proposta non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta, con la sola eccezione delle condizioni sospensive dell'adempimento di eventuali ulteriori obblighi e/o dell'ottenimento di ulteriori nulla-osta (ivi incluso l'eventuale nulla-osta *antitrust*) e/o autorizzazioni richiesti da norme imperative di legge o di regolamento e/o da concessioni pubbliche di cui la Società sia titolare (ivi inclusa la Concessione) e/o da accordi contrattuali di cui la Società sia parte (di seguito, collettivamente, le “**Condizioni Necessarie**”);

- (iii) entro e non oltre il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Proposta (il “**Termine di Adesione**”), il Socio B Trasferito avrà il diritto (ma non l’obbligo) di accettare la Proposta medesima, inviando all’Altro Socio che ne sia autore (il “**Socio Acquirente**”), a tutti, nessuno escluso, i rimanenti Altri Soci ed in copia al consiglio di amministrazione della Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione scritta nella quale tale accettazione sia espressa irrevocabilmente ed incondizionatamente, ferme restando le Condizioni Necessarie (la “**Comunicazione di Adesione**”). In tale ipotesi troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente Articolo 9 e pertanto, ai fini dell’esercizio del Diritto di Prelazione degli Altri Soci (ivi incluso il Socio Acquirente), la Comunicazione di Adesione avrà efficacia di Offerta in Prelazione e dovrà recare tutti gli elementi essenziali di quest’ultima menzionati nel precedente Paragrafo 9.1. Resta inteso che, qualora siano inviate più Proposte recanti tutte il medesimo Prezzo Offerto, il Socio B Trasferito avrà il diritto (ma non l’obbligo) di accettare la Proposta ricevuta per prima. Qualora, al contrario, siano inviate più Proposte recanti ciascuna un Prezzo Offerto diverso, il Socio B Trasferito avrà il diritto (ma non l’obbligo) di accettare la Proposta recante il Prezzo Offerto più alto. A meri fini di chiarezza si precisa che il Socio B Trasferito non potrà accettare una Proposta inviata da un Socio che sia Affiliato del, o soggetto partecipato in misura rilevante dal, o soggetto comunque collegato (ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2359, comma 3° del Codice Civile) al, Socio B Trasferito medesimo, restando inteso che, ai fini del presente punto (iii), non verranno considerati soggetti fra loro collegati i Soci titolari di Azioni di categoria diversa alla Data di Esecuzione (mentre saranno considerati soggetti fra loro collegati i Soci titolari della medesima categoria di Azioni alla Data di Esecuzione);
- (iv) con il ricevimento della Comunicazione di Adesione da parte del Socio Acquirente (e/o con il ricevimento da parte del Socio B Trasferito di eventuali successive Comunicazioni di Accettazione provenienti da eventuali Altri Soci – ivi incluso il Socio Acquirente - che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e siano divenuti Soci Oblati Acquirenti) s’intenderà perfezionato tra il Socio B Trasferito, in qualità di parte promittente venditrice, ed il Socio Acquirente (e/o eventuali Soci Oblati Acquirenti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione), in qualità di parte(i) promissaria(e) acquirente(i), un contratto preliminare di compravendita delle Azioni Offerte ai termini ed alle condizioni quivi indicati, la cui esecuzione avverrà con le

modalità di cui al successivo punto (v); e

- (v) il Trasferimento al Socio Acquirente e/o ad eventuali Soci Oblati Acquirenti da parte del Socio B Trasferito, nelle forme di legge, della piena ed esclusiva proprietà e del possesso di tutte, nessuna esclusa, le Azioni Offerte, libere da Gravami, avrà luogo, per un corrispettivo (unico, necessariamente in denaro ed in valuta in Euro) per ciascuna Azione Offerta pari al Prezzo Offerto, presso gli uffici del Notaio indicato dal Socio B Trasferito nella Comunicazione di Adesione, entro e non oltre il successivo tra (a) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione applicabile e (b) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo all'avveramento dell'ultima delle Condizioni Necessarie (ove presenti). Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che il Socio B Trasferito non rilascerà al Socio Acquirente e/o ad eventuali Soci Oblati Acquirenti alcuna dichiarazione e garanzia diversa e ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie concernenti la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Azioni Offerte e l'assenza di Gravami sulle stesse.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Paragrafo 9-bis 1 comporta l'applicazione della disciplina di cui al successivo Articolo 13.

#### ***9-bis 2 Mancato esercizio del Diritto di Prima Offerta Indiretto o mancata accettazione della Proposta***

Qualora nessuno degli Altri Soci abbia tempestivamente esercitato il Diritto di Prima Offerta Indiretto ovvero qualora quest'ultimo sia stato esercitato tempestivamente da uno o più degli Altri Soci, ma non sia stata tempestivamente inviata dal Socio Offerente alcuna Comunicazione di Adesione, il Socio B Indiretto Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire tutta, e non meno che tutta, la Partecipazione Indiretta Azioni B ad un Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B, dandone comunicazione scritta agli Altri Soci (ed in copia al consiglio di amministrazione della Società) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: (i) l'identità del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B, (ii) il corrispettivo che il Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B si è obbligato a pagare per l'acquisto della Partecipazione Indiretta Azioni B (ove esistente), (iii) l'eventuale valore unico e unitario che risulti implicitamente attribuito a ciascuna Azione dal Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B determinato sulla base del corrispettivo che il medesimo Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B si è obbligato a pagare per l'acquisto della Partecipazione Indiretta Azioni B (tale valore unico e unitario che risulti implicitamente attribuito a ciascuna Azione dal Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B, il "**Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B**"), restando inteso che il Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B dovrà essere superiore di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto al Prezzo Offerto più alto (se esistente) e (iv) i principali termini e condizioni del prospettato Trasferimento della Partecipazione Indiretta Azioni B al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B (la "**Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio B**").

Al solo fine di verificare il rispetto della condizione di cui al precedente punto (iii), gli Altri Soci, avranno il diritto (ma non l'obbligo) di richiedere, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio B, che un Esperto accerti (a) l'effettivo valore implicito per

Azione B, da determinarsi sulla base del Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B, applicando i criteri comunemente utilizzati nella migliore prassi valutativa nazionale ed internazionale (restando comunque inteso che detto valore implicito dovrà essere il medesimo per tutte le Azioni, a prescindere dalla rispettiva categoria di appartenenza e restando esclusa l'applicazione di premi di maggioranza o sconti di minoranza) (il "**Valore Implicito per Azione B**") ovvero **(b)** nel caso in cui il Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B non sia, in tutto o in parte, un corrispettivo in denaro o nel caso in cui non vi sia alcun Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B (e.g. in caso di donazione), l'effettivo controvalore in denaro del Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B o, in assenza di un Corrispettivo Concordato Indiretto Azioni B, il Valore di Mercato per Azione di ciascuna delle Azioni Offerte. In tali casi **(A)** troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al successivo Paragrafo 11.4 e **(B)** il Socio B Indiretto Trasferente avrà il diritto di perfezionare il Trasferimento della Partecipazione Indiretta Azioni B al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni B solo successivamente al ricevimento della predetta determinazione dell'Esperto.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Paragrafo 9-bis 2 comporta l'applicazione della disciplina di cui al successivo Articolo 13.

## **Articolo 10**

### **Diritto di Co-Vendita Diretto**

#### **10.1 Diritto di Co-Vendita Diretto parziale o integrale**

Senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti, qualora – decorso il Periodo di Blocco – venga inviata dal Socio Trasferente che sia un Socio A (il "**Socio A Trasferente**") un'Offerta in Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 9.1, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- (i)** qualora le Azioni in Prelazione di categoria A oggetto dell'Offerta in Prelazione (collettivamente, le "**Azioni A Oggetto di Trasferimento**") rappresentino, nel complesso, una percentuale del capitale sociale della Società almeno pari al 50% (cinquanta per cento) più 1 (una) Azione ovvero in ogni altro caso in cui per effetto del Trasferimento delle Azioni A Oggetto di Trasferimento, il Socio A Rilevante e/o i Trasferitari Consentiti (come di seguito definiti) di quest'ultimo perda(no) il Controllo della Società, ciascuna Azione B conferirà a ciascun Socio B il diritto diverso (ma non l'obbligo) di vendere al Terzo Trasferitario - e, ove tale diritto diverso sia esercitato da uno o più dei Soci B (il "**Socio Co-Venditore Integrale**"), il Socio A Trasferente sarà obbligato a far sì che il Terzo Trasferitario acquisti dal Socio Co-Venditore Integrale - tutte, e non meno che tutte, le Azioni B di proprietà del Socio Co-Venditore Integrale medesimo; ovvero,
- (ii)** qualora le Azioni A Oggetto di Trasferimento rappresentino, nel complesso, una percentuale del capitale sociale della Società inferiore al 50% (cinquanta per cento) più 1 (una) Azione ovvero in ogni altro caso in cui per effetto del Trasferimento delle Azioni A Oggetto di Trasferimento, il Socio A Rilevante e/o i Trasferitari Consentiti di quest'ultimo non perda(no) il Controllo della Società, ciascuna Azione B conferirà

a ciascun Socio B il diritto diverso (ma non l'obbligo) di vendere al Terzo Trasferitario - e, ove tale diritto diverso sia esercitato da uno o più dei Soci B (il "**Socio Co-Venditore Parziale**"), il Socio A Trasferente sarà obbligato a far sì che il Terzo Trasferitario acquisti dal Socio Co-Venditore Parziale - un numero di Azioni B di proprietà del Socio Co-Venditore Parziale rappresentativo di una percentuale della partecipazione complessiva del Socio Co-Venditore Parziale al capitale della Società pari alla percentuale della partecipazione complessiva del Socio A Trasferente al capitale della Società rappresentata dalle Azioni A Oggetto di Trasferimento (il Socio Co-Venditore Integrale o il Socio Co-Venditore Parziale (a seconda dei casi), di seguito, individualmente, anche semplicemente il "**Socio Co-Venditore**"; le Azioni B di proprietà del Socio Co-Venditore oggetto di co-vendita ai sensi del punto (i) ovvero del punto (ii) del presente Paragrafo 10.1 (a seconda dei casi), collettivamente, le "**Azioni Oggetto di Co-Vendita**"; il diritto di co-vendita diretto del Socio Co-Venditore di cui al presente Paragrafo 10.1, il "**Diritto di Co-Vendita Diretto**");

restando inteso che, in entrambe le ipotesi alternative di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, l'acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita da parte del Terzo Trasferitario dovrà avvenire ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta in Prelazione ed in particolare, senza limitazione, (a) a fronte del pagamento in denaro di un corrispettivo unitario complessivo pari all'importo del corrispettivo per Azione indicato nell'Offerta in Prelazione, moltiplicato per il numero delle Azioni Oggetto di Co-Vendita (ferma restando l'applicazione di quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2) e (b) a fronte del rilascio, da parte del Socio Co-Venditore nei confronti del Terzo Trasferitario, delle medesime dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Socio A Trasferente e dell'assunzione, da parte del Socio Co-Venditore nei confronti del Terzo Trasferitario, del *pro-quota* dei medesimi obblighi d'indennizzo assunti dal Socio A Trasferente. Resta inteso che il Diritto di Co-Vendita Diretto (I) potrà essere esercitato esclusivamente in alternativa al Diritto di Prelazione e (II) troverà applicazione anche nel caso di Trasferimenti di Azioni A da Soci A ad altri Soci (ivi inclusi altri Soci A) diversi dai Trasferimenti Consentiti.

### **10.2 Esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto**

Qualora il Socio Co-Venditore (in alternativa al proprio Diritto di Prelazione) intenda esercitare il Diritto di Co-Vendita Diretto dovrà darne comunicazione scritta – a pena di decadenza entro e non oltre il Termine per l'Esercizio delle Prelazione applicabile – al Socio A Trasferente (e, per conoscenza, a tutti gli altri Soci ed al consiglio di amministrazione della Società), manifestando irrevocabilmente la propria volontà di vendere al Terzo Trasferitario le Azioni Oggetto di Co-Vendita, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Articolo 10 (la "**Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita**").

### **10.3 Perfezionamento della compravendita delle Azioni Oggetto di Co-Vendita**

Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 10.5, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto da parte del Socio Co-Venditore, il Trasferimento al Terzo Trasferitario ovvero ad eventuali Soci Oblati Acquirenti delle Azioni A Oggetto di Trasferimento e delle Azioni Oggetto di Co-Vendita ai termini ed alle

condizioni di cui all'Offerta in Prelazione e di cui al presente Articolo 10 (l'“**Esecuzione del Diritto di Co-Vendita Diretto**”) dovranno avvenire, simultaneamente, in un unico contesto e nelle forme di legge nei termini indicati nei precedenti Paragrafi 9.6 o 9.7 (a seconda che i Soci Oblati diversi dal Socio Co-Venditore abbiano esercitato o meno il proprio Diritto di Prelazione in relazione alle Azioni A Oggetto di Trasferimento ed alle Azioni Oggetto di Co-Vendita). Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che, qualora i Soci Oblati diversi dal Socio Co-Venditore non abbiano esercitato il proprio Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni A Oggetto di Trasferimento, detti Soci Oblati non avranno il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione con riguardo al solo Trasferimento al Terzo Trasferitario delle Azioni Oggetto di Co-Vendita.

#### **10.4 Assenza di corrispettivo o corrispettivo diverso dal denaro**

A meri fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di cui al precedente Paragrafo 9.2, il Diritto di Co-Vendita Diretto si intenderà esercitato ad un corrispettivo complessivo in denaro per ciascuna Azione in Prelazione corrispondente al valore concordato per iscritto tra il Socio Trasferente e i Soci Oblati ovvero determinato dall'Esperto ai sensi del punto (i)(a) del precedente Paragrafo 9.2 (con riferimento alla parte non in denaro del corrispettivo delle Azioni in Prelazione) o, a seconda dei casi, del punto (i)(b) del precedente Paragrafo 9.2 (nel caso cui il prospettato Trasferimento delle Azioni in Prelazione non preveda alcun corrispettivo (e.g. in caso di donazione)) moltiplicato per il numero delle Azioni Oggetto di Co-Vendita ed il Terzo Trasferitario dovrà acquistare le Azioni Oggetto di Co-Vendita a detto corrispettivo complessivo, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 10.5. Resta inteso che l'eventuale parte in denaro del corrispettivo delle Azioni in Prelazione rimarrà invariata anche ai fini dell'esercizio del Diritto di Co-Vendita Diretto, secondo quanto indicato nell'Offerta in Prelazione.

#### **10.5 Rifiuto del Terzo Trasferitario di acquistare le Azioni Oggetto di Co-Vendita**

Nel caso in cui il Terzo Trasferitario rifiuti, per qualsivoglia ragione, di acquistare in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Co-Vendita in conformità al presente Articolo 10 e nessun Socio Oblato diverso dal Socio Co-Venditore abbia esercitato il proprio Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni A Oggetto di Trasferimento ed alle Azioni Oggetto di Co-Vendita, il Socio A Trasferente sarà obbligato, secondo la sua scelta discrezionale: **(i)** a non perfezionare il Trasferimento delle Azioni A Oggetto di Trasferimento al Terzo Trasferitario, ovvero, alternativamente, **(ii)** a ridurre le Azioni A Oggetto di Trasferimento di un numero tale da consentire l'acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita da parte del Terzo Trasferitario, ovvero, alternativamente, **(iii)** ad acquistare esso stesso dal Socio Co-Venditore tutte, e non meno che tutte, le Azioni Oggetto di Co-Vendita nei termini ed alle condizioni di cui al presente Articolo 10. Resta, peraltro, inteso che **(a)** nell'ipotesi di cui al precedente punto (iii), il perfezionamento dell'acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita da parte del Socio A Trasferente avrà luogo simultaneamente alla vendita delle Azioni A Oggetto di Trasferimento al Terzo Trasferitario in conformità a quanto previsto nel precedente Paragrafo 10.3 e **(b)** nell'ipotesi di cui al presente Paragrafo 10.5, qualora il Socio A Trasferente dia esecuzione a quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii) o (iii), sarà esclusa qualsivoglia responsabilità del Socio A Trasferente medesimo nei confronti del Socio Co-Venditore (anche a titolo di obbligazione del fatto del terzo) in relazione al mancato acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita da parte del Terzo Trasferitario.

### **Articolo 11**

## Diritto di Co-Vendita Indiretto

### 11.1 Comunicazione di Trasferimento Indiretto

Fermo restando quanto previsto al punto (ii) del successivo Paragrafo 12.2 e senza pregiudizio per quanto precede, qualora, decorso il Periodo di Blocco, (i) SIAS o qualsiasi soggetto giuridico Controllato, direttamente o indirettamente, da SIAS che detenga, direttamente o indirettamente, il Controllo del Socio A Rilevante e, quindi, il Controllo indiretto della Società ovvero (ii) qualsivoglia soggetto giuridico diverso da SIAS e dai suoi Affiliati, che venga a detenere, di volta in volta, direttamente o indirettamente, il Controllo del Socio A Rilevante e, quindi, il Controllo indiretto della Società (il “**Trasferente Indiretto Socio A**”) intenda Trasferire (al di fuori di un Trasferimento Consentito Indiretto Socio A, come definito nel successivo Paragrafo 12.2) a un terzo o ad un Socio (il “**Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A**”) azioni o quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio A Rilevante (la “**Partecipazione Indiretta**”), detto Socio A Rilevante dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri Soci (ed al consiglio di amministrazione della Società) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: (i) l’identità del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, (ii) il corrispettivo, unico ed unitario, che il Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A si è obbligato a pagare per l’acquisto della Partecipazione Indiretta (il “**Corrispettivo Concordato Indiretto**”) e (iii) tutti i principali termini e condizioni del prospettato Trasferimento della Partecipazione Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A (la “**Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A**”).

### 11.2 Diritto di Co-Vendita Indiretto

Qualora venga inviata dal Socio A Rilevante una Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A ai sensi del precedente Paragrafo 11.1 e qualora per effetto del Trasferimento della Partecipazione Indiretta, il Trasferente Indiretto Socio A perda il Controllo indiretto della Società, ciascuna Azione B conferirà a ciascun Socio B il diritto diverso (ma non l’obbligo) di vendere al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A nel rispetto del Diritto di Prelazione dei Soci - e, ove tale diritto diverso sia esercitato da uno o più dei Soci B (il “**Socio Co-Venditore Indiretto**”), il Socio A Rilevante che ha inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A sarà obbligato a far sì che il Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, nel rispetto del Diritto di Prelazione dei Soci, acquisti dal Socio Co-Venditore Indiretto - tutte, e non meno che tutte, le Azioni B di proprietà del Socio Co-Venditore Indiretto (collettivamente, le “**Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta**”) ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A ed in particolare, senza limitazione, (i) a fronte del pagamento di un corrispettivo unitario complessivo (necessariamente in denaro) pari al Valore Implicito per Azione, determinato ai sensi del successivo Paragrafo 11.4, moltiplicato per il numero delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta e (ii) a fronte del rilascio, da parte del Socio Co-Venditore Indiretto nei confronti del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, delle medesime dichiarazioni e garanzie, concernenti la Società e le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta, rilasciate dal Trasferente Indiretto Socio A e dell’assunzione, da parte del Socio Co-Venditore Indiretto nei confronti del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, del *pro-quota* dei medesimi obblighi d’indennizzo, concernenti la Società e le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta, assunti dal Trasferente Indiretto Socio A. Resta inteso che il Diritto di Co-Vendita Indiretto troverà applicazione anche nel caso di Trasferimenti dal Trasferente Indiretto Socio A a Soci (ivi inclusi i Soci A).

### *11.3 Esercizio del Diritto di Co-Vendita Indiretto*

Qualora il Socio Co-Venditore Indiretto intenda esercitare il Diritto di Co-Vendita Indiretto dovrà darne comunicazione scritta – a pena di decadenza entro e non oltre il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A – al Socio A Rilevante che ha inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A, a tutti, nessuno escluso, gli altri Soci (e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della Società), manifestando irrevocabilmente la propria volontà di vendere al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Articolo 11 (la “**Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita Indiretta**”). In tale ipotesi troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente Articolo 9 e pertanto, ai fini dell’esercizio del Diritto di Prelazione dei Soci, la Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita Indiretta avrà efficacia di Offerta in Prelazione e dovrà recare tutti gli elementi essenziali di quest’ultima menzionati nel precedente Paragrafo 9.1.

### *11.4 Determinazione del Valore Implicito per Azione*

Ai fini dell’esercizio del Diritto di Co-Vendita Indiretto, il Valore Implicito per Azione sarà determinato come segue:

- (i) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita Indiretta – sempreché il Socio Co-Venditore Indiretto e tutti gli altri Soci non abbiano raggiunto un accordo scritto sul punto – verrà nominato un Esperto che dovrà procedere alla determinazione del Valore Implicito per Azione;
- (ii) nel rendere la propria determinazione, l’Esperto avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere al Socio Co-Venditore Indiretto ed al Socio A Rilevante – e questi ultimi, ciascuno per quanto in proprio potere, saranno obbligati a fornire all’Esperto, se e nella misura in cui ne abbiano disponibilità, ed a far sì che la Società ed il Trasferente Indiretto Socio A forniscano all’Esperto, sempre se e nella misura in cui ne abbia disponibilità – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o opportuni per l’espletamento dell’incarico;
- (iii) nel rendere la propria determinazione, l’Esperto procederà ai sensi dell’Articolo 1349, primo comma, del Codice Civile (con equo apprezzamento e non con mero arbitrio) e dovrà tener conto di ogni elemento, circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione, nella migliore prassi valutativa nazionale ed internazionale, ai fini della determinazione del Valore Implicito per Azione;
- (iv) la determinazione dell’Esperto dovrà essere comunicata da quest’ultimo al Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A, al Socio Co-Venditore Indiretto, a tutti, nessuno escluso, i rimanenti Soci ed al consiglio di amministrazione della Società, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni

Lavorativi dall'accettazione dell'incarico e sarà definitiva, vincolante e non più soggetta a impugnazione per tutti i Soci;

- (v) il compenso e le spese dell'Esperto saranno ripartiti in modo paritario tra il Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A ed il Socio Co-Venditore Indiretto;
- (vi) entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della determinazione dell'Esperto (il "**Termine per la Rinuncia**"), il Socio Co-Venditore Indiretto avrà il diritto (ma non l'obbligo) di rinunciare all'esercizio del Diritto di Co-Vendita Indiretto e quindi al Trasferimento delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi al Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A, a tutti i rimanenti Soci ed al consiglio di amministrazione della Società (la "**Rinuncia Socio Co-Venditore Indiretto**"); in tale ipotesi, il Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A potrà far sì che il Trasferente Indiretto Socio A perfezioni il Trasferimento della Partecipazione Indiretta, ai termini ed alle condizioni di cui alla Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A, entro e non oltre il termine ivi indicato; e
- (vii) nell'ipotesi di cui al presente Paragrafo 11.4 ed in deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 9.3, con riguardo all'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Oblati diversi dal Socio Co-Venditore Indiretto con riferimento al prospettato Trasferimento delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, il Termine per l'Esercizio della Prelazione decorrerà dalla data di scadenza del Termine per la Rinuncia (in assenza della Rinuncia Socio Co-Venditore Indiretto); a meri fini di chiarezza, si precisa che ove fosse inviata tempestivamente una Rinuncia Socio Co-Venditore Indiretto, il Diritto di Prelazione di cui al presente punto (vii) non potrà essere esercitato.

### ***11.5 Perfezionamento della compravendita delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta***

Fermo restando quanto previsto nei punti (vi) e (vii) del precedente Paragrafo 11.4 e nel successivo Paragrafo 11.6, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita Indiretta da parte del Socio Co-Venditore Indiretto, il Trasferimento della Partecipazione Indiretta e delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A (ovvero il Trasferimento della Partecipazione Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A ed il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta ad eventuali Soci Oblati Acquirenti diversi dal Socio Co-Venditore Indiretto che abbiano esercitato il proprio Diritto di Prelazione), ai termini ed alle condizioni di cui alla Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A e di cui al presente Articolo 11, dovranno perfezionarsi, simultaneamente, in un unico contesto e nelle forme di legge, nei termini indicati nei precedenti Paragrafi 9.6 o 9.7 (a seconda che i Soci Oblati diversi dal Socio Co-Venditore Indiretto abbiano esercitato o meno il proprio Diritto di Prelazione in relazione alle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta).

### ***11.6 Rifiuto del Terzo Trasferitario Indiretto di acquistare le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta***

Nel caso in cui il Trasferente Indiretto Socio A rifiuti di dare esecuzione al Diritto di Co-Vendita Indiretto esercitato in conformità al presente Articolo 11 e/o il Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A rifiuti, per qualsivoglia ragione, di acquistare in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta in conformità ai termini del presente Articolo 11 e nessun Socio Oblato diverso dal Socio Co-Venditore Indiretto abbia esercitato il proprio Diritto di Prelazione in relazione alle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta, il Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A sarà obbligato, secondo la sua scelta discrezionale: **(i)** a far sì che il Trasferente Indiretto Socio A non perfezioni il Trasferimento della Partecipazione Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, ovvero, alternativamente, **(ii)** a far sì che il Trasferente Indiretto Socio A riduca la Partecipazione Indiretta in misura tale da consentire l'acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta da parte del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A, ovvero, alternativamente, **(iii)** ad acquistare esso stesso dal Socio Co-Venditore Indiretto tutte, e non meno che tutte, le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta nei termini ed alle condizioni di cui al presente Articolo 11. Resta, peraltro, inteso che **(a)** nell'ipotesi di cui al precedente punto (iii), il perfezionamento dell'acquisto delle Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta da parte del Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A avrà luogo simultaneamente alla vendita della Partecipazione Indiretta al Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A in conformità a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.5 e **(b)** nell'ipotesi di cui al presente Paragrafo 11.6, qualora il Socio A Rilevante che abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento Indiretto Socio A dia esecuzione a quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii) o (iii), sarà esclusa qualsivoglia sua responsabilità nei confronti del Socio Co-Venditore Indiretto (anche a titolo di obbligazione del fatto del terzo) in relazione al rifiuto del Trasferente Indiretto Socio A di dare esecuzione al Diritto di Co-Vendita Indiretto esercitato in conformità al presente Articolo 11 e/o al rifiuto del Terzo Trasferitario Indiretto Azioni A di acquistare le Azioni Oggetto di Co-Vendita Indiretta.

### ***11.7 Esclusioni***

A meri fini di chiarezza si precisa che **(i)** le previsioni del presente Articolo 11 si applicano esclusivamente ai Trasferimenti di azioni o quote del Socio A Rilevante da parte di SIAS o da parte di qualsiasi soggetto giuridico Controllato, direttamente o indirettamente, da SIAS (diversi dai Trasferimenti Consentiti Indiretti Socio A) e non si applicano, quindi, ai Trasferimenti di azioni o quote di SIAS e/o dei soci indiretti di SIAS e **(ii)** al Trasferimento della Partecipazione Indiretta al Socio Trasferitario Indiretto Azioni A non si applicano il Diritto di Prelazione ed il Diritto di Co-Vendita Diretto.

### ***11.8 Violazione delle disposizioni contenute nell'Articolo 11***

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Articolo 11 comporta l'applicazione della disciplina di cui al successivo Articolo 13.

## **Articolo 12**

### **Trasferimenti Consentiti**

### 12.1 *Trasferimenti Consentiti ad Affiliati*

Senza pregiudizio per la Limitazione di Trasferimento Soci B, durante il Periodo di Blocco e successivamente alla scadenza dello stesso, ciascun Socio avrà il diritto di Trasferire liberamente, in tutto o in parte, le proprie Azioni ad uno o più dei propri Affiliati che non siano Concorrenti e che non siano partecipati direttamente o indirettamente da Concorrenti (ciascuno un “**Trasferitario Consentito**” e, collettivamente, i “**Trasferitari Consentiti**”), senza che a detti Trasferimenti si applichino le previsioni di cui al precedente Paragrafo 8.1 e di cui ai precedenti Articoli 9 e 10 (ciascuno un “**Trasferimento Consentito**” e, collettivamente, i “**Trasferimenti Consentiti**”), a condizione che:

- (i) ciascun Trasferimento Consentito risulti da atto scritto (che il Socio Trasferente sarà obbligato a consegnare senza indugio, in copia autentica, a tutti gli altri Soci);
- (ii) il Trasferitario Consentito aderisca preventivamente e per iscritto agli accordi parasociali in essere fra tutti, nessuno escluso, i Soci, assumendo *pro-quota* i diritti e gli obblighi posti da tali accordi parasociali in capo al Socio Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente rimanga solidalmente responsabile con il Trasferitario Consentito per l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli accordi parasociali menzionati nel precedente punto (ii), salvo che il Socio Trasferente non fornisca idonea evidenza documentale e contabile che le condizioni patrimoniali e finanziarie del Trasferitario Consentito non siano peggiori di quelle del Socio Trasferente alla data del Trasferimento; e
- (iv) ciascun Trasferimento Consentito sia risolutivamente condizionato alla perdita, da parte del Trasferitario Consentito, della qualità di Affiliato del Socio Trasferente.

### 12.2 *Trasferimenti Consentiti fra Soci A*

Fermo restando quanto precede, ai fini del presente Statuto, (i) saranno considerati Trasferimenti Consentiti (e non saranno pertanto soggetti all’applicazione delle previsioni di cui al precedente Paragrafo 8.1 e di cui ai precedenti Articoli 9 e 10) i Trasferimenti di Azioni A perfezionati da un Socio A Trasferente, che sia proprietario di un numero di Azioni A rappresentativo di una percentuale del capitale sociale con diritto di voto inferiore al 5% (cinque per cento), in favore del Socio A Rilevante, restando tuttavia inteso che a tale categoria di Trasferimenti Consentiti non si applicheranno le condizioni di cui ai punti (ii) (iii) e (iv) del precedente Paragrafo 12.1 e (ii) non saranno soggetti all’applicazione delle previsioni di cui al precedente Articolo 11 i trasferimenti di azioni del Socio A Rilevante perfezionati dal Trasferente Indiretto Socio A (anche nel corso del Periodo di Blocco) in favore di un proprio Affiliato, a condizione che detto Trasferimento: (a) risulti da atto scritto (che il Socio A Rilevante sarà obbligato a consegnare senza indugio, in copia autentica, a tutti gli altri Soci) e (b) sia risolutivamente condizionato alla perdita, da parte del Trasferitario, della qualità di Affiliato del Trasferente Indiretto Socio A (il “**Trasferimento Consentito Indiretto Socio A**”).

## Articolo 13

## **Violazione delle disposizioni concernenti il regime di Trasferimento delle Azioni**

Qualora intervenga un Trasferimento di Azioni in violazione delle previsioni degli Articoli 8, 9, 10 e 12 del presente Statuto, tale Trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché la Società non potrà iscriverne il relativo Trasferitario nel libro dei Soci ed il Trasferitario medesimo non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle Azioni acquisite in violazione degli Articoli 8, 9, 10 e 12 del presente Statuto (ivi inclusi, senza limitazione, il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società).

Qualora intervenga un Trasferimento di azioni, quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio B Trasferito ovvero del Socio A Trasferito in violazione delle previsioni, rispettivamente, dell'Articolo 9-bis e dell'Articolo 11 del presente Statuto, le Azioni di proprietà del Socio B Trasferito ovvero, a seconda dei casi, del Socio A Trasferito si convertiranno automaticamente, nel rapporto di 1:1 in azioni di categoria che saranno (i) prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società (ivi incluso il diritto di impugnare le delibere assembleari e consiliari della società), fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge per l'assemblea speciale dei soci titolari di azioni di categoria e (ii) munite di diritti patrimoniali (ivi inclusi, senza limitazione, il diritto agli utili ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società) limitati nella misura pari a un decimo (1/10) rispetto ai diritti patrimoniali altrimenti spettanti alle altre azioni della società ai sensi del presente Statuto).

### **Articolo 13-bis**

#### **Diritto di Riscatto Azioni B**

##### ***13-bis 1      Diritto di Riscatto Azioni B***

Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Paragrafo 13-bis 4, qualora, un Socio B Indiretto Trasferente intenda Trasferire, direttamente o indirettamente, la Partecipazione Indiretta Azioni B (a) a un terzo o ad un Socio, nel corso del Periodo di Blocco, ovvero (b), ad un Concorrente, in qualsiasi momento e senza il preventivo consenso scritto del Socio A Rilevante, ovvero (c) decorso il Periodo di Blocco, in violazione delle previsioni di cui all'Articolo 9-bis che precede, il Socio B Trasferito dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri Soci (ed al consiglio di amministrazione della Società) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'identità del terzo Trasferitario (la "**Comunicazione Trasferimento Indiretto Socio B**").

Nelle suddette ipotesi, ciascuna Azione A conferirà a ciascun Socio A (e/o, in caso di rinuncia in tutto o in parte dei Soci A, alla Società) il diritto di riscattare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2437-sexies del Codice Civile, tutte le Azioni B di proprietà del Socio B Trasferito nei termini e con le modalità di cui ai successivi Paragrafi 13-bis 2 e 13-bis 3 (il "**Diritto di Riscatto Azioni B**"). A meri fini di chiarezza, si precisa che a detto riscatto delle Azioni B non si applicherà il Diritto di Prelazione dei Soci.

##### ***13-bis 2      Esercizio del Diritto di Riscatto Azioni B***

I Soci A (e/o la Società) potranno esercitare il Diritto di Riscatto Azioni B e, nel contesto della relativa procedura di legge come quivi derogata, acquistare dal Socio B Trasferito tutte (e non meno che tutte) le Azioni B di proprietà del Socio B Trasferito alla data di esercizio del Diritto di Riscatto Azioni B (le “**Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto**”) nei termini e con le modalità di seguito indicati.

Il prezzo complessivo in denaro che sarà dovuto al Socio B Trasferito per la vendita di tutte e, non meno che tutte, le Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto (il “**Prezzo di Esercizio Diritto di Riscatto Azioni B**”) sarà pari all’80% (ottanta per cento) dell’ammontare risultante dalla moltiplicazione del Valore di Mercato per Azione risultante dalla Valutazione Diritto di Riscatto (come di seguito definita) per il numero complessivo delle Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto. Tale criterio di valutazione è coerente con i criteri e le modalità di liquidazione di cui all’Articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile ed idoneo a determinare l’attribuzione di un valore non significativamente inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione dei criteri previsti da tale norma.

Ai fini dell’esercizio del Diritto di Riscatto Azioni B, entro e non oltre il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui i Soci A avranno ricevuto la Comunicazione Trasferimento Indiretto Socio B, ovvero, in caso di mancato invio di detta Comunicazione Trasferimento Indiretto Socio B, alla data in cui i Soci A avranno avuto conoscenza dei Trasferimenti di cui al precedente Paragrafo 13-bis 1, verrà nominato, su istanza del Socio più diligente o della Società (a seconda dei casi), un Esperto cui verrà conferito il mandato di determinare il Valore di Mercato per Azione (la “**Valutazione Diritto di Riscatto**”). Troveranno quindi applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente Paragrafo 9.2.

Qualora i Soci A (e/o la Società) intendano esercitare il Diritto di Riscatto Azioni B dovranno darne comunicazione scritta - a pena di decadenza entro e non oltre il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Valutazione Diritto di Riscatto elaborata dall’Esperto - al Socio B Trasferito e, per conoscenza, a tutti gli altri Soci ed al consiglio di amministrazione della Società (la “**Dichiarazione Esercizio Diritto di Riscatto**”). La Dichiarazione di Esercizio Diritto di Riscatto dovrà contenere: (i) la manifestazione irrevocabile della volontà dei Soci A (e/o la Società) di acquistare dal Socio B Trasferito tutte, e non meno che tutte, le Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto libere da Gravami, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Paragrafo 13-bis 2 (ii) l’indicazione del Prezzo di Esercizio Diritto di Riscatto Azioni B calcolato in conformità al presente Paragrafo 13-bis 2 e (iii) l’indicazione della data e del luogo in cui dovrà essere perfezionata l’Esecuzione del Diritto di Riscatto (come di seguito definita). Resta in ogni caso inteso che la data in cui dovrà essere perfezionata l’Esecuzione del Diritto di Riscatto corrisponderà, al più tardi, al 60° (sessantesimo) giorno successivo all’invio della Dichiarazione di Esercizio Diritto di Riscatto.

### **13-bis 3      Perfezionamento del Diritto di Riscatto Azioni B**

Il Trasferimento da parte del Socio B Trasferito ai Soci A (e/o alla Società) che abbiano esercitato il Diritto di Riscatto Azioni B, nelle forme di legge, della piena ed esclusiva proprietà e del possesso di tutte, nessuna esclusa, le Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto, libere da Gravami, avrà luogo, per un corrispettivo in denaro pari al Prezzo di Esercizio Diritto di Riscatto Azioni B, nella data indicata nella Dichiarazione Esercizio Diritto di Riscatto, presso gli uffici del Notaio ivi indicato (l’**Esecuzione del Diritto di Riscatto**). Resta

inteso, a meri fini di chiarezza, che (a) il Socio B Trasferito non rilascerà ai Soci A (e/o alla Società) alcuna dichiarazione e garanzia diversa e ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie concernenti la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Azioni B Oggetto del Diritto di Riscatto e l'assenza di Gravami sulle stesse e (b) troveranno applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui all'Articolo 2437-*quater*, commi 5, 6 e 7 del Codice Civile.

#### **13-bis 4      *Trasferimenti Indiretti Soci B Consentiti***

Non saranno soggetti all'applicazione delle previsioni di cui al precedente Articolo 9-*bis* e di cui al presente Articolo 13-*bis*, i Trasferimenti di azioni del Socio B Trasferito perfezionati dal Trasferente Indiretto Socio B (anche nel corso del Periodo di Blocco) in favore di un proprio Affiliato che non sia un Concorrente e che non sia partecipato direttamente o indirettamente da un Concorrente, a condizione che detto Trasferimento: (a) risulti da atto scritto (che il Socio B Trasferito sarà obbligato a consegnare senza indugio, in copia autentica, a tutti gli altri Soci) e (b) sia risolutivamente condizionato alla perdita, da parte del Trasferitario, della qualità di Affiliato del Trasferente Indiretto Socio B.

#### **Articolo 13-*ter***

#### **Diritto di Riscatto Azioni A**

Qualora SIAS o qualsiasi soggetto giuridico Controllato, direttamente o indirettamente, da SIAS che detenga, direttamente o indirettamente, il Controllo del Socio A Rilevante e, quindi, il Controllo indiretto della Società, (i) in qualsiasi momento nel corso del Periodo di Blocco e senza il preventivo consenso scritto di tutti i Soci B, intenda Trasferire (al di fuori di un Trasferimento Consentito Indiretto Socio A, come definito nel precedente Paragrafo 12.2) a un terzo o ad un Socio azioni o quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio A Rilevante (il "**Socio A Trasferito**"), ovvero, (ii) decorso il Periodo di Blocco, effettui (al di fuori di un Trasferimento Consentito Indiretto Socio A, come definito nel precedente Paragrafo 12.2) un Trasferimento a un terzo o ad un Socio di azioni o quote, diritti di opzione a sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione e/o altri strumenti finanziari del Socio A Trasferito in violazione delle previsioni di cui all'Articolo 11, allora il Socio A Trasferito dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri Soci (ed al consiglio di amministrazione della Società) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'identità del terzo Trasferitario (la "**Comunicazione Trasferimento Indiretto Socio A**").

Nelle suddette ipotesi, ciascuna Azione B conferirà a ciascun Socio B il diritto di riscattare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2437-*sexies* del Codice Civile, tutte le Azioni A di proprietà del Socio A Trasferito nei termini e con le modalità di cui ai precedenti Paragrafi 13-*bis* 2 e 13-*bis* 3, *mutatis mutandis* (il "**Diritto di Riscatto Azioni A**"). A meri fini di chiarezza, si precisa che al suddetto riscatto delle Azioni A non si applicherà il Diritto di Prelazione dei Soci.

\*\*\*

### **TITOLO III REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO**

## **Articolo 14**

### **Assemblea dei Soci**

#### ***14.1 Assemblea dei Soci in sede Ordinaria ed in sede Straordinaria***

14.1.1 L'assemblea dei Soci della Società rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

14.1.2 L'assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

#### ***14.2 Approvazione del Bilancio d'esercizio***

L'assemblea dei Soci in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'Articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

## **Articolo 15**

### **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

#### ***15.1 Soggetti Legittimati alla Convocazione***

L'assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vice-Presidente (se nominato) del consiglio di amministrazione della Società quando lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta scritta (indicando espressamente gli argomenti da porre all'ordine del giorno) almeno 2 (due) consiglieri di amministrazione in carica. Si applica l'Articolo 2367 del Codice Civile.

#### ***15.2 Luogo dell'Adunanza***

L'assemblea dei Soci è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

#### ***15.3 Formalità per la Convocazione e Assemblea Totalitaria***

15.3.1 L'assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è convocata mediante avviso trasmesso a tutti i Soci (ed ai consiglieri di amministrazione e sindaci effettivi della Società) con le modalità di cui al precedente Articolo 3. Detto avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea stessa.

15.3.2 L'assemblea dei Soci in sede straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

- 15.3.3 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, in seconda ed, eventualmente, in terza convocazione.
- 15.3.4 In mancanza delle predette formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione tra cui almeno 1 (uno) amministratore eletto nella Lista B Prevalente Consiglio nonché la maggioranza dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 16**

### **Delega e Intervento**

#### ***16.1 Rappresentanza dei Soci in Assemblea***

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire e di votare nell'assemblea dei Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto delle previsioni dell'Articolo 2372 del Codice Civile.

#### ***16.2 Svolgimento dell'Adunanza e Diritto di Intervento dei Soci***

- 16.2.1 L'adunanza dell'assemblea dei Soci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. A tal fine, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
  - (ii) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
  - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.2.2 Per l'intervento nell'assemblea dei Soci non occorre il preventivo deposito delle Azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale.

16.2.3 Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la

rappresentanza nelle adunanze dell'assemblea dei Soci sono regolati dalle disposizioni di legge applicabili.

## **Articolo 17**

### **Presidente dell'assemblea dei Soci**

#### **17.1 Presidenza dell'Assemblea dei Soci**

17.1.1 L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione della Società, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione della Società (ove eletto) ovvero, in caso di assenza, rinuncia od impedimento del Vice-Presidente, da altra persona designata dall'assemblea.

17.1.2 Il Presidente dell'assemblea dei Soci è assistito da un segretario, anche non Socio, designato dall'assemblea stessa, o da un notaio nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

17.1.3 Il Presidente dell'assemblea dei Soci accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, regola il suo svolgimento, stabilisce, nel rispetto della legge, le modalità di espressione del voto, ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza di cui al successivo Paragrafo 17.2.

#### **17.2 Verbale dell'Adunanza**

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci è redatto, ai sensi di legge, processo verbale a cura del Presidente e del segretario, che lo sottoscrivono. Detto processo verbale è redatto da un notaio nell'assemblea dei Soci in sede straordinaria o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

## **Articolo 18**

### **Deliberazioni dell'assemblea dei Soci**

#### **18.1 Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

Fatto salvo quanto espressamente e tassativamente disposto nel successivo Paragrafo 18.2, l'assemblea dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, si costituisce e delibera ai sensi di legge, sia in prima convocazione che in tutte le convocazioni successive.

#### **18.2 Materie Riservate Assemblea**

Fintanto che vi siano Soci B che siano titolari, singolarmente o congiuntamente, di un numero di Azioni B rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale pari o superiore al 25% (venticinque per cento), ogni deliberazione dell'assemblea dei Soci (in sede ordinaria o straordinaria, in prima convocazione ed in tutte le convocazioni successive) nelle materie di seguito elencate (collettivamente, le “**Materie Riservate**”

**Assemblea**”) potrà essere validamente adottata unicamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dell’intero capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione:

- (i) distribuzione di dividendi e/o riserve distribuibili della Società che non siano previste dal Business Plan della Società;
- (ii) liquidazione e/o scioglimento della Società;
- (iii) operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- (iv) operazioni di emissione di obbligazioni (convertibili o meno) e/o di strumenti finanziari della Società per un importo eccedente Euro 10.000.000,00;
- (v) aumenti o riduzioni del capitale sociale della Società, ad eccezione degli aumenti e dalle riduzioni del capitale sociale: (a) richiesti al fine di rispettare le previsioni della Concessione e/o (b) imposti dalle previsioni degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o (c) necessari al fine di rispettare gli impegni assunti ai sensi dei contratti di finanziamento di cui la Società sia parte; a meri fini di chiarezza, si precisa quindi che gli aumenti di capitale di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) saranno deliberati dall’assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, in conformità al precedente Paragrafo 18.1, fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti i Soci ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value* delle Azioni;
- (vi) decisioni concernenti i compensi dei consiglieri di amministrazione della Società nonché qualsiasi deliberazione relativa a eventuali piani di incentivazione del *top management* della Società; e
- (vii) modifiche al presente Statuto, diverse da quelle per cui sia già esclusa l’approvazione con *quorum* costitutivo e deliberativo qualificato ai sensi dei precedenti punti (iv) e (v) del presente Paragrafo 18.2, fatta eccezione per le modifiche che non alterino i diritti dei Soci B.

Resta inteso che qualora non vi siano Soci B che siano titolari, singolarmente o congiuntamente, di un numero di Azioni B rappresentativo di una percentuale dell’intero capitale sociale pari o superiore al 25% (venticinque per cento) ma vi siano Soci B, che siano titolari, singolarmente o congiuntamente, di un numero di Azioni B rappresentativo di una percentuale dell’intero capitale sociale pari o superiore al 15% (quindici per cento), ogni deliberazione dell’assemblea dei Soci (in sede ordinaria o straordinaria, in prima convocazione ed in tutte le convocazioni successive) nelle materie di seguito elencate potrà essere validamente adottata unicamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per cento) dell’intero capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione:

- (a) liquidazione e/o scioglimento della Società;
- (b) operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- (c) aumenti del capitale sociale della Società (A) con esclusione del diritto di opzione dei Soci e/o (B) il cui relativo prezzo di sottoscrizione per Azione non sia determinato in base al *fair market value* delle Azioni; e
- (d) modifiche al presente Statuto, diverse da quelle per cui sia già esclusa l'approvazione con *quorum* costitutivo e deliberativo qualificato ai sensi del precedente punto (c) del presente Paragrafo 18.2 (e pertanto, a meri fini di chiarezza, qualsiasi aumento del capitale della Società sarà deliberato dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, in conformità al precedente Paragrafo 18.1, a condizione che tale aumento di capitale sia offerto in opzione a tutti i Soci ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione sia determinato in base al *fair market value* delle Azioni) e diverse dalle operazioni di emissione di obbligazioni (convertibili o meno) e/o di strumenti finanziari della Società per qualsivoglia importo, fatta eccezione per le modifiche che non alterino i diritti dei Soci B.

Resta altresì inteso che fintanto che vi siano Soci B che siano titolari, singolarmente o congiuntamente, di un numero di Azioni B rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto inferiore al 15% (quindici per cento), ma almeno pari al 10% (dieci per cento), ogni deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci (in prima convocazione ed in tutte le convocazioni successive) avente ad oggetto modifiche al punto (iii)(b) del Paragrafo 20.2.5, al Paragrafo 26.1.3 ed al punto (ii)(b) del Paragrafo 26.2.4 del presente Statuto, potrà essere validamente adottata unicamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) dell'intero capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione. A meri fini di chiarezza si precisa che in tale situazione (vale a dire fintanto che vi siano Soci B che siano titolari, singolarmente o congiuntamente, di un numero di Azioni B rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto inferiore al 15% (quindici per cento), ma almeno pari al 10% (dieci per cento)) qualsiasi modifica del presente Statuto (diversa da quella indicata nel presente capoverso) che non alteri i diritti dei Soci B sarà deliberata dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, in conformità al precedente Paragrafo 18.1.

#### **Articolo 19** **Assemblee Speciali**

Alle assemblee speciali rispettivamente dei Soci A e dei Soci B si applicano le disposizioni relative all'assemblea dei Soci in sede straordinaria, in conformità all'Articolo 2376 del Codice Civile.

#### **Articolo 20** **Composizione ed Elezione del Consiglio di Amministrazione**

## **20.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

20.1.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n° 5 (cinque) consiglieri, anche non aventi la qualità di Socio, secondo le determinazioni dell'assemblea dei Soci.

20.1.2 Tutti i componenti del consiglio di amministrazione della Società verranno eletti dall'assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni che seguono.

## **20.2 Elezione del Consiglio di Amministrazione**

20.2.1 Qualora vi sia più di un Socio, l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Società avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali a ciascun candidato dovrà essere assegnato un numero progressivo (salvo che non risulti il consenso scritto dell'intero capitale sociale con diritto di voto a procedere all'elezione dei predetti amministratori senza la procedura del voto di lista di cui ai Capoversi seguenti, restando tuttavia inteso che, in tale ipotesi, nel verbale della delibera assembleare di elezione del consiglio di amministrazione, verranno indicati espressamente gli amministratori che, ai fini del presente Statuto, dovranno considerarsi come "amministratori eletti nella lista presentata dai Soci proprietari di una determinata categoria di Azioni"). Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo in cui si svolge l'assemblea prima dell'inizio dell'assemblea stessa. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.2.2 Hanno diritto di presentare liste di candidati:

(i) ciascun Socio A, anche insieme ad altri Soci A (ma non insieme a Soci B); e

(ii) ciascun Socio B, anche insieme ad altri Soci B (ma non insieme a Soci A).

20.2.3 Ogni Socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista, restando inteso che più Soci potranno presentare una sola lista congiuntamente, nei limiti di quanto previsto nel precedente Capoverso 20.2.2. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate, a pena d'inammissibilità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al successivo Capoverso 20.2.4. Inoltre, ciascuna lista presentata da Soci A dovrà includere almeno 1 (uno) candidato che attesti, sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo Capoverso 20.2.4-bis.

20.2.4 L'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione della Società è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

(i) non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'Articolo

2382 del Codice Civile; e

- (ii) aver maturato una significativa esperienza avendo svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche o avendo ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

20.2.4-*bis* Almeno 1 (uno) componente del consiglio di amministrazione della Società (a) non dovrà essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro amministratore della Società o di un Affiliato della Società o di società soggetta a comune Controllo con la Società e (b) non dovrà Controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società Controllate, fiduciari o per interposta persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il Controllo o un'influenza notevole sulla Società.

20.2.5 Si procederà, quindi, come segue:

- (i) ogni Socio potrà votare a favore di una sola lista;
- (ii) qualora una lista presentata dai Soci B abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 25% (venticinque per cento) (la "**Lista B Prevalente Consiglio**") per tale intendendosi, in caso di più liste con tali caratteristiche, quella che ha ottenuto il maggior numero di voti):
  - (a) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate da Soci A (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti n° 3 (tre) componenti del consiglio di amministrazione della Società, nelle persone dei primi 3 (tre) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista;
  - (b) dalla Lista B Prevalente Consiglio (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti i rimanenti n° 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione della Società, nelle persone dei primi 2 (due) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista;
- (iii) qualora non vi sia una Lista B Prevalente Consiglio, ma una lista presentata dai Soci B abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 10% (dieci per cento) (la "**Lista B Intermedia Consiglio**"):

- (a) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate da Soci A (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti n° 4 (quattro) componenti del consiglio di amministrazione della Società, nelle persone dei primi 4 (quattro) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista;
- (b) dalla Lista B Intermedia Consiglio (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) sarà tratto il rimanente componente del consiglio di amministrazione della Società, nella persona del 1° (primo) candidato secondo l'ordine progressivo con il quale è elencato in tale lista;
- (iv) qualora non vi sia una Lista B Prevalente Consiglio e neppure una Lista B Intermedia Consiglio, avendo ottenuto ciascuna delle liste presentate dai Soci B un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto inferiore al 10% (dieci per cento), dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate da Soci A (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti tutti, nessuno escluso, i 5 (cinque) componenti del consiglio di amministrazione della Società, nelle persone dei primi 5 (cinque) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista.

20.2.6 In caso di parità di voti conseguiti dalle liste presentate da Soci proprietari di Azioni della medesima categoria, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea dei Soci per eleggere - tra i candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto pari numero di voti - i soli consiglieri di amministrazione la cui elezione non si sia compiuta a causa della predetta parità.

20.2.7 A meri fini di chiarezza, resta inteso che gli accordi parasociali in essere fra i Soci alla Data di Esecuzione (come eventualmente nel tempo rinnovati o prorogati) non saranno considerati una forma di collegamento fra detti Soci ai fini della presentazione, e del voto in favore, delle suddette liste.

20.2.8 Fermo restando quanto previsto nel precedente Capoverso 20.2.6, qualora non siano presentate liste dai Soci A e/o dai Soci B (e, per meri fini di chiarezza, anche qualora venga meno una di dette categorie di Azioni) o comunque in tutti i casi in cui non sia possibile applicare la procedura di cui sopra, gli amministratori mancanti verranno eletti dall'assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge.

### **20.3 *Durata del Mandato di Amministratore***

Gli amministratori restano in carica per non più di 3 (tre) esercizi sociali, secondo le determinazioni

dell'assemblea dei Soci, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **20.4 Cessazione di uno o più Amministratori**

20.4.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Capoverso 20.4.3, qualora venga a cessare dalla carica uno dei componenti del consiglio di amministrazione della Società per qualsivoglia motivo (ivi incluse le dimissioni volontarie), tale amministratore sarà sostituito, anche per effetto di delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., da un altro candidato tratto dalla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore uscente, nella persona del primo candidato non eletto in detta lista nell'ordine progressivo con il quale è elencato ovvero, ove ciò non sia possibile per mancanza di candidati non eletti in detta lista, da altro nominativo scelto, ove possibile, su designazione degli amministratori tratti dalla lista di appartenenza dell'amministratore uscente.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione può essere revocato (i) dall'assemblea ordinaria dei soci da adottarsi con le maggioranze di legge e/o (ii) dall'Assemblea speciale dei Soci proprietari delle categoria di Azioni che ha presentato la lista alla quale apparteneva l'amministratore da revocare.

20.4.3 Qualora vengano a cessare almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione per qualsivoglia motivo (ivi incluse le dimissioni volontarie), l'intero consiglio di amministrazione della Società s'intenderà decaduto ed il collegio sindacale dovrà convocare d'urgenza l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Articolo 20. Nel frattempo il collegio sindacale sarà responsabile (esclusivamente) dell'ordinaria amministrazione della Società. Resta inteso, a meri fini di chiarezza interpretativa, che qualora un consigliere di amministrazione della Società cessi dalla carica e sia sostituito mediante cooptazione prima della cessazione di ulteriori 2 (due) consiglieri di amministrazione della Società, ai fini dell'applicazione del presente Capoverso 20.4.3 non si terrà conto della cessazione del primo consigliere di amministrazione sostituito mediante cooptazione.

### **Articolo 21**

#### **Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione**

##### **21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

21.1.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione della Società (i) sarà eletto con deliberazione del consiglio medesimo, da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Capoverso 24.3.2 e (ii) qualora non riceva in delega dal consiglio di amministrazione poteri di ordinaria amministrazione della Società ai sensi del successivo Capoverso 21.1.2, sarà scelto tra i consiglieri eletti nella Lista B Prevalente Consiglio (se esistente), mentre (iii) qualora riceva in delega dal consiglio di amministrazione poteri di ordinaria amministrazione della Società ai sensi del successivo Capoverso 21.1.2 e/o qualora non vi sia una Lista B Prevalente Consiglio, sarà scelto tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dai Soci A.

21.1.2 Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 22.4, al Presidente del consiglio di amministrazione della Società potranno essere delegati dal consiglio medesimo, contestualmente alla sua elezione e con deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Capoverso 24.3.2, poteri di ordinaria amministrazione della Società.

### **21.2 Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Vice-Presidente del consiglio di amministrazione della Società (i) sarà eletto (con deliberazione del consiglio medesimo da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Capoverso 24.3.2) esclusivamente nel caso in cui vi sia una Lista B Prevalente Consiglio e, inoltre, al Presidente del consiglio di amministrazione siano stati delegati poteri di ordinaria amministrazione della Società ai sensi del precedente Capoverso 21.1.2, (ii) sarà scelto tra i 2 (due) consiglieri eletti nella Lista B Prevalente Consiglio e (iii) non gli saranno delegati poteri di amministrazione (ordinaria o straordinaria) della Società. A meri fini di chiarezza si precisa che nel caso in cui vi sia una Lista B Prevalente Consiglio, ma al Presidente del consiglio di amministrazione non siano stati delegati poteri di ordinaria amministrazione della Società ai sensi del precedente Capoverso 21.1.2, e nel caso in cui non vi sia una Lista B Prevalente Consiglio, non sarà eletto alcun Vice-Presidente del consiglio di amministrazione della Società.

## **Articolo 22**

### **Amministratore Delegato e Direttori della Società**

#### **22.1 Disposizione Generale**

Il consiglio di amministrazione della Società può nominare un Amministratore delegato nel rispetto delle previsioni del presente Articolo 22. Agli organi delegati si applica quanto previsto dall'Articolo 2381, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice Civile.

#### **22.2 Elezione dell'Amministratore Delegato della Società**

L'Amministratore delegato della Società (i) sarà eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione (da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Capoverso 24.3.2) esclusivamente nel caso in cui al Presidente del consiglio di amministrazione non siano stati delegati poteri di ordinaria amministrazione della Società ai sensi del precedente Capoverso 21.1.2, (ii) sarà scelto tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dai Soci A e (iii) riceverà in delega dal consiglio di amministrazione (con deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Capoverso 24.3.2) poteri di ordinaria amministrazione della Società, fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 22.4.

#### **22.3 Direttori della Società**

Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 22.4, il consiglio di amministrazione della Società potrà, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui ai successivi Capoversi 24.3.2 e 24.3.3, nominare uno o più Direttori ovvero uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i

compensi.

#### **22.4 Materie non Delegabili**

Le decisioni nelle Materie Riservate Assemblea e nella Materie Riservate Consiglio (come di seguito definite) sono di esclusiva competenza rispettivamente dell'assemblea dei Soci e del consiglio di amministrazione della Società e non potranno, pertanto, essere delegate a singoli amministratori o a Direttori della Società o a terzi.

### **Articolo 23**

#### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

##### **23.1 Soggetti Legittimati alla Convocazione**

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge al collegio sindacale, il consiglio di amministrazione della Società è convocato dal Presidente ovvero da almeno 2 (due) consiglieri congiuntamente, in conformità alle disposizioni del successivo Paragrafo 23.3. In ogni caso, il consiglio di amministrazione della Società dovrà riunirsi almeno 4 (quattro) volte per ogni esercizio sociale.

##### **23.2 Luogo dell'Adunanza**

Il consiglio di amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

##### **23.3 Formalità per la Convocazione e Consiglio Totalitario**

23.3.1 La convocazione si effettua mediante avviso recante indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica (con le modalità di cui al precedente Articolo 3) almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi - ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno di calendario - prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato al domicilio o indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

23.3.2 Anche in difetto di formale convocazione, il consiglio di amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito se siano presenti all'adunanza tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun amministratore può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 24**

#### **Riunioni, Poteri e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

##### **24.1 Presidenza delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del consiglio di amministrazione della Società sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di

sua assenza, rinuncia od impedimento, dal Vice-Presidente (ove eletto) ovvero, in caso di assenza, rinuncia od impedimento del Vice-Presidente, dal consigliere designato dagli amministratori intervenuti. La prima riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal consigliere più anziano fino all'elezione del Presidente in conformità alle previsioni del precedente Capoverso 21.1.1.

## **24.2 Svolgimento dell'Adunanza e Intervento degli Amministratori**

24.2.1 L'adunanza del consiglio di amministrazione della Società può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. A tal fine, è necessario che:

- (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del consiglio di amministrazione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
- (ii) sia consentito al Presidente del consiglio di amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione; e
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

24.2.2 Gli amministratori devono intervenire personalmente all'adunanza del consiglio di amministrazione e non possono farsi rappresentare.

## **24.3 Poteri e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

24.3.1 Al consiglio di amministrazione della Società spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società medesima, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei Soci.

24.3.2 In ogni materia diversa dalle Materie Riservate Consiglio e fermo restando quanto previsto nel successivo Capoverso 24.3.4, il consiglio di amministrazione della Società delibera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

24.3.3 Fermo restando quanto precede e quanto previsto nel successivo Capoverso 24.3.4, ogni deliberazione del consiglio di amministrazione della Società nelle materie qui di seguito elencate (collettivamente,

le “**Materie Riservate Consiglio**”) potrà essere validamente assunta esclusivamente con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali almeno 1 (uno) amministratore eletto nella Lista B Prevalente Consiglio:

- (i) le seguenti modifiche al Business Plan della Società:
  - (a) modifiche alla Concessione che determinino singolarmente o cumulativamente nel corso di un periodo regolatorio una variazione di +/- €13m (corrispondente al 7.5% del valore attuale netto dei dividendi attesi di Autovia Padana e della cassa in essere a fine Concessione attualizzati ad una percentuale dell'8%), del valore attuale netto (*net present value*) rispetto a quanto previsto nel Business Plan della Società, restando inteso che, ai fini del presente Capoverso, si intende per “valore attuale netto” il valore attuale netto calcolato come dividendo atteso da Autovia Padana, inclusa la cassa in essere a fine Concessione, attualizzato ad una percentuale dell'8% (otto per cento);
  - (b) variazioni della spesa operativa (Opex) nel corso del periodo regolatorio di riferimento superiori di +/- 7,5% rispetto a quanto previsto nel Business Plan della Società;
  - (c) variazioni cumulate della spesa per capitale o per investimenti (capex) superiori di +/-€37m (corrispondente al 7.5% delle capex previste a vita intera dal Business Plan della Società ad esclusione del valore di subentro) rispetto a quanto previsto a vita intera nel Business Plan della Società); e
  - (d) modifiche al Business Plan della Società che abbiano un impatto cumulato sul flusso dei dividendi per ciascun periodo regolatorio superiore a per +/-€7m (corrispondente al 7.5% dei dividendi cumulati medi nel corso di un periodo regolatorio);
- (ii) modifiche significative alla politica di distribuzione dei dividendi prevista dal Business Plan della Società;
- (iii) costituzione e/o acquisizione e/o Trasferimento di partecipazioni di qualsivoglia natura in enti e/o società;
- (iv) sottoscrizione di accordi di *joint venture* o di contratti di associazione o di altri contratti aventi effetti analoghi;
- (v) acquisiti, Trasferimenti o affitti di aziende o rami di azienda;

- (vi) ogni operazione o accordo (ivi inclusi, per meri fini di chiarezza, ogni accordo di finanziamento infragruppo) con parti correlate (come definite dalle norme di legge e regolamentari di volta in volta in vigore) della Società, di uno o più dei Soci A, di uno o più dei Soci B o di SIAS nonché la risoluzione o la modifica di tali accordi, ad eccezione (a) dei contratti per la fornitura di servizi di assistenza manageriale stipulati fra la Società, in qualità di cliente da un lato, e SIAS, in qualità di fornitori dall'altro lato, e (b) dei contratti con ITINERA S.p.A. aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e manutenzione (e attività correlate) del Lotto 1 come previste dai termini dell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da SATAP S.p.A. e ITINERA S.p.A. nell'ambito della gara per l'affidamento della Concessione; restando tuttavia inteso che (A) la risoluzione o la modifica dei contratti di cui ai precedenti punti (a) e (b) dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore eletto nella Lista B Prevalente Consiglio e (B) qualsivoglia deliberazione concernente il distacco (a condizioni di mercato) presso la Società di dipendenti di Affiliati dei Soci A o di società soggette a comune Controllo con i Soci A, necessario al fine di rispettare le previsioni della Concessione sarà validamente adottata dal consiglio di amministrazione della Società con le maggioranze di legge;
- (vii) nomina o assunzione e/o revoca o licenziamento del Direttore finanziario (*Chief Financial Officer*) e di dipendenti o *managers* di vertice della Società (diversi dall'Amministratore delegato), con remunerazione annuale superiore ad Euro 200.000,00 ciascuno nonché qualsiasi deliberazione relativa a eventuali piani di incentivazione del management della Società;
- (viii) sottoscrizione di accordi e assunzione di obbligazioni o indebitamento che (a) eccedano l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni//00) per singola operazione e (b) non siano previsti dal Business Plan della Società;
- (ix) il rifinanziamento dell'indebitamento finanziario della Società; e
- (x) aumenti di capitale delegati al consiglio di amministrazione ai sensi del precedente Paragrafo 6.2 e ogni proposta di deliberazione nelle Materie Riservate Assemblea.

24.3.4 In deroga a quanto precede, resta in ogni caso inteso che qualora non vi sia una Lista B Prevalente Consiglio ogni deliberazione nelle Materie Riservate Consiglio sarà validamente adottata dal consiglio di amministrazione della Società con le maggioranze di cui al precedente Capoverso 24.3.2; tuttavia, nel caso in cui vi sia una lista presentata dai Soci B che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 15% (quindici per cento), ogni deliberazione del consiglio di amministrazione della Società relativa a ogni operazione o accordo (ivi inclusi, per meri fini di chiarezza, ogni accordo di finanziamento infragruppo) con parti correlate (come definite dalle norme di legge e regolamentari di volta in volta

in vigore) della Società, di uno o più dei Soci A, di uno o più dei Soci B o di SIAS, fatte salve le operazioni o gli accordi a condizioni di mercato e nell'interesse della Società potrà essere validamente assunta esclusivamente con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali almeno 1 (uno) amministratore eletto da tale lista presentata dai Soci B.

24.3.5 Agli amministratori che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in una determinata operazione della Società oggetto di delibera, si applicherà l'Articolo 2391 del Codice Civile.

## **Articolo 25**

### **Compensi dei Consiglieri di Amministrazione e Rappresentanza Sociale**

#### **25.1 *Compensi dei Consiglieri di Amministrazione***

25.1.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per le ragioni della carica.

25.1.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'Articolo 2389 del Codice Civile. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione della Società (ove deliberati) sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea dei Soci. L'assemblea dei Soci può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **25.2 *Rappresentanza Sociale***

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio (con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando, allo scopo, Avvocati e procuratori alle liti), spetta al Presidente del consiglio di amministrazione della Società ed all'Amministratore delegato (ove nominato) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso delegati ai sensi del precedente Paragrafo 22.2.

## **Articolo 26**

### **Composizione ed Elezione del Collegio Sindacale**

#### **26.1 *Composizione del Collegio Sindacale***

26.1.1 Il collegio sindacale della Società è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti da nominarsi secondo le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 26.2. A seguito della designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un sindaco effettivo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un sindaco effettivo ai sensi di quanto previsto dalla Concessione, il collegio sindacale dovrà essere integrato dai due sindaci effettivi così designati e sarà pertanto composto da 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti da nominarsi secondo quanto di seguito indicato:

- (i) 1 (uno) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, verrà designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- (ii) 1 (uno) sindaco effettivo verrà designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- (iii) i restanti 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti continueranno a essere eletti dall'assemblea dei Soci secondo le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 26.2.

26.1.2 I sindaci effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle norme di legge e regolamentari applicabili a pena di ineleggibilità o, se già eletti, a pena di decadenza dalla carica.

26.1.3 Fintanto che il collegio sindacale non sarà integrato ai sensi di quanto previsto dal precedente Capoverso 26.1.1, il Presidente del collegio sindacale sarà il sindaco effettivo tratto dalla Lista B Prevalente Collegio, restando inteso che qualora non vi sia una Lista B Prevalente Collegio – avendo ottenuto ciascuna delle liste presentate dai Soci B un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto inferiore al 10% (dieci per cento) – il Presidente del collegio sindacale sarà eletto con le maggioranze di legge.

## 26.2 *Elezione del Collegio Sindacale*

26.2.1 Qualora vi sia più di un Socio, l'elezione dei summenzionati 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti della Società avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali a ciascun candidato dovrà essere assegnato un numero progressivo (salvo che non risulti il consenso scritto dell'intero capitale sociale con diritto di voto a procedere all'elezione dei predetti sindaci senza la procedura del voto di lista di cui ai Capoversi seguenti, restando tuttavia inteso che, in tale ipotesi, nel verbale della delibera assembleare di elezione del collegio sindacale, verranno indicati espressamente i sindaci che, ai fini del presente Statuto, dovranno considerarsi come "sindaci eletti nella lista presentata dai Soci titolari di una determinata categoria di Azioni"). Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo in cui si svolge l'assemblea prima dell'inizio dell'assemblea stessa. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.2.2 Hanno diritto di presentare liste di candidati:

- (i) ciascun Socio A, anche insieme ad altri Soci A (ma non insieme a Soci B); e
- (ii) ciascun Socio B, anche insieme ad altri Soci B (ma non insieme a Soci A).

26.2.3 Ogni Socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista, restando inteso che più Soci potranno presentare una sola lista congiuntamente, nei limiti di quanto indicato nel precedente Capoverso 26.2.2. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate, a pena d'inammissibilità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle norme di legge applicabili.

26.2.4 Si procederà, quindi, come segue:

- (i) ogni Socio potrà votare a favore di una sola lista;
- (ii) qualora una lista presentata dai Soci B abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale non inferiore al 10% (dieci percento) (la "**Lista B Prevalente Collegio**" per tale intendendosi, in caso di più liste con tali caratteristiche, quella che ha ottenuto il maggior numero di voti):
  - (a) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate da Soci A (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti n° 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente della Società, nelle persone dei primi 3 (tre) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista; e
  - (b) dalla Lista B Prevalente Collegio (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti i rimanenti n° 1 (uno) sindaco effettivo e n° 1 (uno) sindaco supplente della Società, nelle persone dei primi 2 (due) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista; e
- (iii) qualora non vi sia una Lista B Prevalente Collegio, avendo ottenuto ciascuna delle liste presentate dai Soci B un numero di voti rappresentativo di una percentuale dell'intero capitale sociale con diritto di voto inferiore al 10% (dieci percento), dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate da Soci A (che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato e votato altre liste) saranno tratti tutti, nessuno escluso, i summenzionati 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti della Società, nelle persone dei primi 5 (cinque) candidati secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista.

26.2.5 In caso di parità di voti conseguiti dalle liste presentate da Soci proprietari di Azioni della medesima categoria, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea dei Soci per eleggere - tra i candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto pari numero di voti - i soli sindaci effettivi e supplenti la cui elezione non si sia compiuta a causa della predetta parità.

26.2.6 A meri fini di chiarezza, resta inteso che gli accordi parasociali in essere fra i Soci alla Data di

Esecuzione (come eventualmente nel tempo rinnovati o prorogati) non saranno considerati una forma di collegamento fra detti Soci ai fini della presentazione, e del voto in favore, delle suddette liste.

26.2.7 Fermo restando quanto previsto nel precedente Capoverso 26.2.5, qualora non siano presentate liste dai Soci A e/o dai Soci B (e, per meri fini di chiarezza, anche qualora venga meno una di dette categorie di Azioni), i sindaci mancanti verranno eletti dall'assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge.

### **26.3 *Durata del Mandato di Sindaco e Compensi***

26.3.1 I sindaci effettivi della Società durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

26.3.2 L'assemblea dei Soci determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del collegio sindacale della Società in applicazione della normativa vigente.

### **26.4 *Cessazione di uno o più Sindaci***

Ferme restando le disposizioni di cui all'Articolo 2401 del Codice Civile per la sostituzione dei sindaci effettivi cessati, qualora venga a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi o supplenti della Società per qualsiasi motivo, tale sindaco effettivo o supplente sarà sostituito da un nuovo sindaco tratto dalla medesima lista in cui era stato eletto il sindaco uscente, nella persona del primo candidato non eletto in detta lista nell'ordine progressivo con il quale è elencato ovvero, ove ciò non sia possibile per mancanza di candidati non eletti in detta lista, da altro nominativo scelto su designazione del Socio o gruppo di Soci che aveva presentato la lista di appartenenza del sindaco uscente.

## **Articolo 27**

### **Poteri, Riunioni e Deliberazioni del Collegio Sindacale**

#### **27.1 *Poteri del Collegio Sindacale***

27.1.1 Il collegio sindacale della Società svolge i compiti e le attività previsti dall'Articolo 2403 del Codice Civile.

27.1.2 Il collegio sindacale ed i singoli sindaci effettivi individualmente sono investiti dei poteri e delle facoltà di cui all'Articolo 2403-bis del Codice Civile. Ciascun membro effettivo del collegio sindacale della Società ha inoltre il diritto di convocare l'assemblea dei Soci.

#### **27.2 *Riunioni e Deliberazioni del Collegio Sindacale***

27.2.1 Il collegio sindacale della Società deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

27.2.2 Per la validità delle deliberazioni del collegio sindacale della Società è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei sindaci effettivi in carica ed il voto favorevole della maggioranza semplice

dei sindaci effettivi presenti.

27.2.3 L'adunanza del collegio sindacale della Società può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. A tal fine, è necessario che:

- (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del collegio sindacale e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
- (ii) sia consentito al Presidente del collegio sindacale, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione; e
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*

#### **TITOLO IV**

### **BILANCIO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI, UTILI E DIVIDENDI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, PREVISIONI FINALI**

#### **Articolo 28**

#### **Bilancio e Revisione Legale dei Conti**

##### **28.1 Bilancio della Società**

28.1.1 Gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.1.2 Entro i termini di legge, il consiglio di amministrazione della Società redige il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci ed il bilancio consolidato (quest'ultimo ove applicabile) al 31 dicembre di ogni anno, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione. I predetti bilanci d'esercizio e consolidato (ove applicabile) devono essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

##### **28.2 Revisione Legale dei Conti**

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro

ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge applicabili.

## **Articolo 29**

### **Dividendi, Utili Netti ed Altre Distribuzioni**

#### **29.1 *Dividendi e Utili***

29.1.1 Gli utili e i dividendi della Società saranno ripartiti tra i Soci in conformità alle previsioni del presente Paragrafo 29.1, con deliberazione dell'assemblea dei Soci in sede ordinaria adottata in conformità alle previsioni del presente Statuto.

29.1.2 Fermi restando i limiti di legge, in ciascun esercizio sociale, dedotto un importo pari al 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino a che non sia raggiunto il limite di legge, la distribuzione dell'importo residuo degli utili, dei dividendi, delle riserve da utili e delle riserve distribuibili in genere (collettivamente, i "**Dividendi**") dovrà essere effettuata, nel rispetto dei limiti di legge, a tutti i Soci, a ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

29.1.3 I Dividendi non riscossi entro un quinquennio decorrente dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della Società.

#### **29.2 *Acconto sul Dividendo***

Ove consentito dalle norme di legge di volta in volta applicabili, il consiglio di amministrazione della Società ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio sociale, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

## **Articolo 30**

### **Scioglimento e Liquidazione**

La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina, con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione. In caso di liquidazione della Società, l'attivo residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione di cui all'Articolo 2493 del Codice Civile dovrà essere ripartito tra tutti i Soci, a ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

## **Articolo 31**

### **Soluzione delle Controversie**

Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Statuto (incluse quelle promosse da, o nei confronti di, amministratori, liquidatori e sindaci ed incluse le impugnative di

delibere assembleari) saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

**Articolo 32**  
**Disposizione Finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge.